



NUMERO VERDE DEDICATO
PER INFORMAZIONI E DENUNCIA SINISTRI
800 893 411

Set informativo

Piano assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento “Ford Credit” di Ford Credit Italia S.p.A.

Edizione 10/03/2025

- Documento informativo Precontrattuale
- Documento informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

Il prodotto è conforme alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili”.

Assicurazione contro i danni



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: Assicurazione "Ford Credit Italia S.p.A."

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione predisposta da Allianz S.p.A., distribuita dai rivenditori della rete ufficiale Ford e riservata agli acquirenti di autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da Ford Credit Italia S.p.A. a copertura dei danni propri subiti dal veicolo a seguito di eventi diversi da quelli coperti dalla Responsabilità Civile Auto.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti e vendibili a pacchetti o stand-alone, secondo le seguenti combinazioni che l'Aderente/Assicurato può scegliere in fase di sottoscrizione:

- ✓ **Pacchetto LIGHT** - non disponibile per gli Aderenti/Assicurati residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia; disponibile solo per i veicoli endotermici:
 - Incendio e Furto danno totale
 - Rottura cristalli
- ✓ **Pacchetto FULL** - per gli Aderenti/Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare di marca GT Alarm o Stemax o di un antifurto elettronico di marca LoJack. Per gli Aderenti/Assicurati residenti nella provincia di Bari, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto meccanico certificato, in abbinamento ad un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto elettronico LoJack, installati dal concessionario Ford:
 - Incendio e Furto danno totale e parziale
 - Garanzie Speciali: Atti vandalici, Eventi naturali e Sociopolitici
 - Rottura cristalli
- ✓ **Pacchetto BEST** - per gli Aderenti/Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare di marca GT Alarm o Stemax o di un antifurto elettronico di marca LoJack. Inoltre, per gli Aderenti/Assicurati residenti nella provincia di Bari, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto meccanico certificato, in abbinamento ad un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto elettronico LoJack, installati dal concessionario Ford:
 - Incendio e Furto danno totale e parziale
 - Garanzie Speciali: Atti vandalici, Eventi naturali e Sociopolitici
 - Rottura cristalli
 - Garanzie aggiuntive
 - Imprevisti da circolazione
 - Assistenza: veicolo sostitutivo

- ✓ **Pacchetto VEICOLI COMMERCIALI FULL** - disponibile solo in abbinamento al Pacchetto Full. Non disponibile in abbinamento al Pacchetto Best. La garanzia "Assistenza veicoli commerciali" sostituisce la garanzia "Assistenza: veicolo sostitutivo" del Pacchetto Best:
 - Garanzie aggiuntive veicoli commerciali
 - Assistenza veicoli commerciali: veicolo sostitutivo
- ✓ **Pacchetto VEICOLI COMMERCIALI BEST** disponibile solo in abbinamento al Pacchetto Best. Non disponibile in abbinamento alla kasko completa e al Pacchetto Full. La garanzia "Assistenza veicoli commerciali" sostituisce la garanzia "Assistenza: veicolo sostitutivo" del Pacchetto Best:
 - Garanzie aggiuntive veicoli commerciali
 - Assistenza veicoli commerciali: veicolo sostitutivo
 - Infortuni del conducente
- ✓ **Garanzia Kasko completa** - disponibile in abbinamento al Pacchetto Full o stand alone; non prevista per le polizze in abbinamento a un secondo contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A. per il medesimo veicolo e, in generale, per i veicoli usati e per i veicoli elettrici;
- ✓ **Garanzia Kasko Light** - disponibile in abbinamento a tutti i pacchetti o stand alone; non prevista per le polizze in abbinamento a un secondo contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A. per il medesimo veicolo e, in generale, per i veicoli usati.
- ✓ **Pacchetto LITHIUM BEV**: valido esclusivamente per i veicoli ad alimentazione elettrica (BEV - Battery Electric Vehicle). Restano esclusi gli Hybrid plug in (PHEV - "Plug in hybrid electric vehicle"). Le estensioni di copertura sono previste per le sole garanzie sottoscritte.
 - Estensioni Incendio e Furto apparecchi di ricarica
 - Estensioni Garanzie speciali apparecchi di ricarica e ripristino software per hacker
 - Estensioni Kasko completa apparecchi di ricarica
 - Estensioni Kasko light apparecchi di ricarica e Battery Pack
 - Estensioni Imprevisti da circolazione apparecchi di ricarica
 - Assistenza alla mobilità



Che cosa non è assicurato?

- * Sono esclusi gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
- * Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Danni e nelle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
- ! Incendio, furto, kasko completa, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
- ! La garanzia Kasko Light prevede l'applicazione di un limite massimo all'indennizzo di € 5.000.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

Salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, la copertura è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, l'Aderente/Assicurato deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio è pagato da Ford Credit Italia S.p.A. in qualità di Contraente, in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell'Aderente/Assicurato.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie che compongono il prodotto:

- operano se espressamente richiamate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'Aderente/Assicurato;
- decorrono dalla data di erogazione del finanziamento a nome dell'Aderente/Assicurato; la validità e la durata delle garanzie è indicata nella lettera di conferma emissione polizza assicurativa inviata dalla Compagnia all'Aderente/Assicurato;
- non possono essere rese valide (trasferite) su altro veicolo;
- non possono essere modificate o sospese successivamente alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
- cessano di avere efficacia alla scadenza del contratto di riferimento, che si risolve senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione del contratto

La risoluzione della polizza prima della scadenza pattuita viene prevista nei seguenti casi:

a) cessazione del rischio, ovvero:

- vendita, consegna in conto vendita;
- demolizione: veicolo radiato dal PRA per demolizione (con conseguente rottamazione);
- esportazione definitiva: veicolo radiato dal PRA per esportazione definitiva;
- furto o rapina;
- perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi: incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), kasko;
- decesso dell'Aderente/Assicurato.

In questi casi l'Aderente/Assicurato dovrà contattare il Servizio Clienti Allianz dedicato ai clienti Ford (**800 893 411** oppure dall'Estero **02 32004549**) e consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia rimborsa il premio netto residuo non goduto a decorrere dall'annualità assicurativa successiva alla data del sinistro totale (esempio: durata contratto 30.6.2024 - 30.6.2026 sinistro avvenuto/denunciato al 30.4.2025, viene rimborsato il premio netto relativo all'anno assicurativo compreso fra il 30.6.2025 ed il 30.6.2026).

b) estinzione anticipata dell'eventuale contratto di finanziamento: il contratto si intende risolto dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà all'Aderente/Assicurato, anche attraverso Ford Credit S.p.a. ove ne ricorrano le condizioni, la quota parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione.

La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l'Aderente/Assicurato, in seguito all'estinzione del finanziamento **abbia espressamente richiesto** - per il tramite del contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.

In quest'ultimo caso la Compagnia, ricevuta la notifica scritta da effettuarsi a cura dell'Aderente/Assicurato al Servizio Clienti di Ford Credit Italia S.p.A. o a mezzo PEC entro e non oltre i 7 giorni lavorativi successivi all'estinzione anticipata del finanziamento, procederà con il mantenimento della copertura.

Facoltà di recesso

Il contratto si risolve - **senza necessità di disdetta** - alla data di scadenza del finanziamento, riportata anche nella lettera di conferma emissione polizza assicurativa inviata all'Aderente/Assicurato dalla Compagnia.

L'Aderente/Assicurato può recedere dal contratto in qualsiasi momento tramite invio di raccomandata A/R a Ford Credit Italia S.p.A. (Ufficio Clienti), Via del Serafico 89, 00142 Roma oppure tramite PEC all'indirizzo ufficioclienti@fordcredititaliaspa.legalmail.it

Il premio netto residuo non goduto verrà calcolato in funzione del periodo intercorrente tra la richiesta formale dell'Aderente/Assicurato e la data di scadenza indicata nella lettera di conferma emissione polizza assicurativa inviata all'Aderente/Assicurato stesso dalla Compagnia.

Si specifica che Ford Credit Italia procederà all'operazione di ricalcolo entro 60 giorni a partire dalla richiesta formale dell'Aderente/Assicurato, sottraendo proporzionalmente la quota parte del premio assicurativo non goduta dall'importo della rata di finanziamento prevista dal piano di ammortamento.

Diritto di ripensamento

L'Aderente/Assicurato, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento **entro 30 giorni** dal giorno dell'adesione al programma assicurativo.

L'Aderente/Assicurato che eserciti tale diritto deve informare tramite invio di raccomandata A/R a Ford Credit Italia S.p.A. (Ufficio Clienti), Via del Serafico 89, 00142 Roma oppure tramite PEC all'indirizzo ufficioclienti@fordcredititaliaspa.legalmail.it

Il premio pagato - comprensivo di imposte - verrà detratto proporzionalmente dalle rate di finanziamento previste dal piano di ammortamento entro il termine di 60 giorni a partire dalla richiesta formale dell'Aderente/Assicurato

Assicurazione CVT (Corpi Veicoli Terrestri) e Infortuni del conducente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

Prodotto: Piano assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento "Ford Credit" di Ford Credit Italia S.p.A.

Ultima edizione aggiornata: 02.12.2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.149** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.198** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.127** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **957** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **6.469** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **6.469** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **304%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa, soggetta alle regole d'accesso proprie del prodotto, prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

INCENDIO E FURTO LIGHT

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato - **escluse le cose trasportate** - a seguito di suo incendio totale a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido e/o dall'azione del fulmine.

Sono oggetto di copertura anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

La garanzia è estesa anche ai danni:

- provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto;
- materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse;
- subiti dal veicolo assicurato - compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio - anche se derivante da scoppio od esplosione - purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Furto: copre la perdita totale del veicolo in caso di furto o di rapina.

INCENDIO E FURTO

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato - **escluse le cose trasportate** - a seguito di suo incendio totale o parziale a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido e/o dall'azione del fulmine.

Sono oggetto di copertura anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

La garanzia è estesa anche ai danni:

- provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto;

- materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse;
- subiti dal veicolo assicurato - compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio - anche se derivante da scoppio od esplosione - purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Furto: copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

La garanzia offre tutela anche verso i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- atti vandalici a seguito di furto o rapina del veicolo, con ritrovamento dello stesso;
- furto di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo.

"Estensione Pacchetto Lithium BEV" - Incendio e Furto: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV), sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell'Aderente/Assicurato.

Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito), **esclusi quelli subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.**

GARANZIE SPECIALI - ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

Coprono i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), grandine, trombe d'aria, tempeste ed uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua), frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche), tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

La copertura dei danni materiali e diretti causati al veicolo non opera quando questi siano conseguenti ad azioni di hackeraggio o, in generale, ad attacco informatico.

"Estensione Pacchetto Lithium BEV" - Garanzie speciali: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV), viene previsto-

1. un **indennizzo pari a € 1.000, per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** per il ripristino dei sistemi di bordo a seguito di azioni di hackeraggio/attacco informatico;
2. l'estensione - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - degli eventi ricompresi nelle "Garanzie speciali" anche ai danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), **se di proprietà dell'Aderente/Assicurato.**

ROTTURA CRISTALLI

La Compagnia assicura i cristalli del veicolo indicato nel modulo di adesione al programma assicurativo contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

KASKO

Copre, entro il capitale assicurato (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- formula **Kasko completa:** urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento, urto contro ostacoli fissi, collisione con corpi mobili od in movimento, ribaltamento, uscita di strada.
- formula **Kasko Light:** collisione contro altro veicolo identificato soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA) e, limitatamente ai sinistri per i quali la responsabilità totale o parziale del conducente del veicolo assicurato sia stata accertata in un verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, contro biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici **fino al limite massimo di € 5.000.**

"Estensione Pacchetto Lithium BEV" - Kasko light: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV), sono compresi:

1. **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell'Aderente/Assicurato.
2. **con il limite di € 15.000 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa**, i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie).

GARANZIE AGGIUNTIVE

Trattasi di un pacchetto di coperture, che prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:

- garanzia bagaglio
- autorimessaggio e custodia
- indennizzo imposta di proprietà
- rimborso spese per perdita chiavi
- rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto
- ripristino airbag/cinture di sicurezza
- ripristino antifurto o navigatore satellitare da sinistro da circolazione
- rimborso spese di lavaggio e disinfezione

GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI

Trattasi di un pacchetto di coperture, dedicato esclusivamente ai veicoli commerciali, che prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:

- furto merci e attrezzature
- danni indiretti da inutilizzo

IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Prevede l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo per:

- urto o collisione con animali;
- urto o collisione con veicoli non identificati se il sinistro in garanzia è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

"Estensione Pacchetto Lithium BEV" - Imprevisti da circolazione: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV), in relazione agli eventi assicurati dalla copertura "Urto o collisione con animali", sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

ASSISTENZA

Offre i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto o kasko:

- autovettura sostitutiva

"Estensione Pacchetto Lithium BEV" - Assistenza - Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV)

Offre un'assistenza con prestazioni pensate per i veicoli elettrici:

"Lithium Help line" per veicoli elettrici, un team di operatori che forniscono consulenza; soccorso stradale con mezzi atti al trasferimento di veicoli elettrici, servizio di ricarica batteria sul posto o trasporto alla stazione di ricarica più vicina. Ed inoltre, invio di officina mobile anche per il caso di esaurimento della carica della batteria di trazione (per i veicoli full electric), montaggio e smontaggio catene da neve, taxi o servizi di mobilità alternativa, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio e spese di soggiorno, recupero del veicolo (rimborso spese di custodia, demolizione abbandono legale), invio di un autista professionista, veicolo sostitutivo, autonoleggio (sconti e agevolazioni).

La garanzia offre, inoltre, servizi di assistenza all'estero, assistenza per furto del veicolo ed assistenza sanitaria.

"Assistenza Auto" - assistenza alla mobilità: intervento su strada, soccorso stradale, recupero eccezionale - rimessa in carreggiata, taxi, spese di soggiorno, veicolo sostitutivo, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio, recupero del veicolo riparato, trasporto/rimpatrio del veicolo, abbandono legale - spese di custodia e demolizione, invio pezzi di ricambio all'estero, smontaggio e montaggio catene da neve.

INFORTUNI

Assicura gli infortuni - un'invalidità permanente o la morte - del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonché quelli dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E FURTO

Rischi esclusi	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso; - appropriazione indebita; - partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato, se previsti dalla formula di garanzia sottoscritta. Qualora il veicolo assicurato sia munito di antifurto satellitare GT Alarm, Stemax o Lojack collaudati e installati dal concessionario/rivenditore Ford e, per questo motivo, sia stata riconosciuta una riduzione sul premio della relativa garanzia furto, si applica, a seguito di perdita totale del veicolo, uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno - aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal pacchetto sottoscritto - nei casi di: ▪ installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto di assicurazione; ▪ mancata consegna della documentazione tecnica di installazione e collaudo dell'impianto; ▪ furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. La Compagnia va informata, anche tramite mail, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto. Qualora non siano soddisfatte una o più condizioni di cui sopra e/o uno o più documenti non siano consegnati alla Compagnia, la liquidazione del danno viene effettuata sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Lo scoperto si applica anche nel caso di riacquisto.
----------------	---

GARANZIE SPECIALI - ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI	
Rischi esclusi	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ dolo dell'Aderente/Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua; ▪ danneggiamenti dovuti ad eventuale aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa; ▪ danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; ▪ caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ azioni di hacking e/o attacchi informatici in generale. In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti. Salvo il caso di danno totale al veicolo, per gli autocarri, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).

ROTTURA CRISTALLI	
Rischi esclusi	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: • di dolo dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);

	▪ di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici). Non sono inoltre indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
--	---

KASKO	
Rischi esclusi	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ dolo dell'Aderente/Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'Aderente/Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa; ▪ traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; ▪ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale; ▪ atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Inoltre, non vale per i danni: ▪ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; ▪ subiti da accessori/optional non dichiarati in fattura e non stabilmente incorporati nel veicolo. Per la sola garanzia Kasko Light, inoltre, l'assicurazione non vale per i danni causati da: ▪ collisione avvenuta con veicoli di diversa tipologia rispetto a: - veicoli identificati soggetti all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA); - biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici; ▪ uscita di strada, ribaltamento e urto contro ostacoli fissi.

GARANZIE AGGIUNTIVE	
Rischi esclusi	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ di dolo dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici). Inoltre sono esclusi dalla Garanzia Bagaglio: ▪ i gioielli, gli orologi, gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato; ▪ gli apparecchi fotografici e relativi accessori;

	▪ le apparecchiature elettroniche quali computer, tablet e telefoni cellulari in genere, gli apparecchi radio, gli strumenti ottici ed elettronici; ▪ i documenti ed i biglietti di viaggio.
--	---

GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI

Rischi esclusi	Per la Garanzia Furto Merci e Attrezzature l'assicurazione non è operante per le merci intese come: ▪ valori e preziosi; ▪ merci già danneggiate; ▪ merci infiammabili, esplodenti; ▪ carburanti per trazione e riscaldamento; ▪ animali vivi; ▪ prodotti farmaceutici; ▪ tabacchi; ▪ sangue ed emoderivati; ▪ merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata; ▪ merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale. La garanzia inoltre non è operante in caso di: ▪ dolo e colpa grave (quale è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ appropriazione indebita del veicolo. Per la Garanzia Danni indiretti da inutilizzo l'assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ dolo dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ed inoltre in caso di: ▪ danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici); ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
-----------------------	---

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Rischi esclusi	La garanzia Urto o collisione con animali non è operante nel caso di: ▪ sinistri causati da dolo dell'Aderente/Assicurato o delle persone delle quali l'Aderente/Assicurato debba rispondere; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; ▪ sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'Aderente/Assicurato o del conducente o ad essi affidati; ▪ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate. Non rientrano inoltre in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro. La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. La garanzia Urto con veicoli identificati non è operante nel caso di: ▪ sinistri causati da dolo dell'Aderente/Assicurato o delle persone delle quali l'Aderente/Assicurato debba rispondere; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; ▪ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate; ▪ Partecipazione del conducente a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
-----------------------	--

	▪ Circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere sentieri di campagna sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. Non rientrano inoltre in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro.
--	--

GARANZIA ASSISTENZA	
Rischi esclusi	Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: • danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; • atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; • scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; • danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; • esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; • materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; • inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; • dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; • atti illegali posti in essere dall'Aderente/Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; • infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; • suicidio o tentativo di suicidio; • immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di: • conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente; • veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; • veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; • trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; • fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

GARANZIA INFORTUNI	
Rischi esclusi	Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: • derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; • che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; • subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice; • subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;

	• sofferti dall'Aderente/Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; • sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie; Sono inoltre esclusi: • gli infarti da qualsiasi causa determinati; • le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; • le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; • le rotture sottocutanee dei tendini; • le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture prevedono l'applicazione di **franchigie, scoperti e massimali** differenziati in base ai seguenti parametri:

- il tipo di danno (parziale o totale);
- la zona territoriale;
- in caso di danno totale il riacquisto di un nuovo veicolo Ford;
- in caso di danno parziale la riparazione in rete/fuori rete carrozzerie convenzionate Ford.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo:

Scoperto (Kasko completa):

- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 700

importo indennizzabile € 9.000, da cui viene detratta l'eventuale franchigia, lo sconto commerciale praticato, l'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile e le spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa su strada") ed eventuali servizi aggiuntivi sottoscritti dal cliente (es. tagliandi...).

Minimo/Franchigia (Furto totale e parziale):

- ammontare del danno € 4.000
- scoperto contrattuale 25% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 600

importo indennizzabile € 3.000, da cui viene detratta l'eventuale franchigia, lo sconto commerciale praticato, l'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile e le spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa su strada") ed eventuali servizi aggiuntivi sottoscritti dal cliente (es. tagliandi...).

Massimale (Rottura cristalli)

- ammontare delle spese sostenute € 1.500
 - massimale per sinistro € 1.000
 - franchigia contrattuale € 258
- importo liquidato € 1.000

Limite minimo all'indennizzo (Furto - danno parziale, riparato presso una carrozzeria autorizzata della rete Ford)

- ammontare delle spese sostenute € 2.000
 - limite minimo all'indennizzo € 200
- importo liquidato € 2.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 893 411, che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit oppure dall'Estero lo 02 32004549; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti. In alternativa, l'Aderente/Assicurato può dare avviso scritto alla Compagnia, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'Aderente/Assicurato deve: - fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso; - compiere tutti gli adempimenti previsti in caso di sinistro, presentando denuncia alle Autorità, laddove previsto;
--	--

	– astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con la Compagnia.
	Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli/grandine, l'Aderente/Assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito della Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C SA - Rappresentanza Generale per l'Italia. Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Aderente/Assicurato deve comunicare tramite: • Linea Verde 800 51 16 61 • Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 845 indicando con precisione: • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome, cognome e targa del veicolo; • indirizzo e luogo da cui chiama; • eventuale recapito telefonico; • codice fiscale. La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a: AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza Casella Postale 302 Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)
	Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Se l'Aderente/Assicurato, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice civile).
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Aderente/Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine la Compagnia comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura ripristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con la Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi dalla RCA.

Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da Ford Credit Italia S.p.A. - Ford Credit.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione del prodotto, prevista a vantaggio dell'intermediario, espressa in percentuale calcolata sul premio imponibile, è variabile in base al pacchetto prescelto:

- Pacchetto Light: 30%
- Pacchetto Full: 30%
- Kasko Completa/Kasko Light stand alone (non abbinata ad altre garanzie/pacchetti): 30%
- Pacchetto Best: 48%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Ferma restando la competenza della Compagnia assicuratrice a fornire il riscontro nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, i reclami potranno essere inoltrati anche all'intermediario Ford Credit Italia S.p.A. utilizzando uno dei seguenti canali: - a mezzo lettera raccomandata a/r Ford Credit Italia S.p.A. - Ufficio reclami V. Andrea Argoli 54, Roma (RM), Italia - in via telematica alla casella di posta elettronica: clienti@ford.com - oppure a mezzo posta elettronica certificata: ufficioreclami@fordcredititaliaspa.legalmail.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Compagnia www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
---	---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”.

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'Assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

	pagina
› GLOSSARIO	2
› NORME GENERALI	6
› PRODOTTI	9
› CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE GARANZIE	11
› INCENDIO - PRODOTTI LIGHT, FULL e BEST	11
› FURTO - PRODOTTI LIGHT, FULL e BEST	13
› GARANZIE SPECIALI - PRODOTTI FULL e BEST	19
› ROTTURA CRISTALLI - PRODOTTI LIGHT, FULL e BEST	23
› KASKO COMPLETA (opzionale)	25
› KASKO “LIGHT” COLLISIONE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (opzionale)	27
› GARANZIE AGGIUNTIVE - PRODOTTO BEST	31
› IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE - PRODOTTO BEST	33
› ASSISTENZA - VEICOLO SOSTITUTIVO - PRODOTTO BEST	35
› ASSISTENZA ALLA MOBILITA' - PACCHETTO LITHIUM FORD BEV	36
› GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI - PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI FULL	41
› ASSISTENZA - VEICOLO SOSTITUTIVO VEICOLI COMMERCIALI - PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI FULL	42
› PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI BEST	44
› INFORTUNI DEL CONDUCENTE- PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI BEST	45

GLOSSARIO

Aderente/Assicurato: persona fisica o giuridica che ha aderito all'assicurazione predisposta da Allianz per Ford Credit Italia S.p.A.; è il soggetto intestatario del veicolo assicurato e del contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Compagnia può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Annualità assicurativa: periodo, corrispondente a 12 mesi, nel quale viene suddivisa la durata del contratto nel caso quest'ultima preveda un periodo di copertura superiore ad un anno. In caso la durata totale della copertura non sia espressa in multipli di 12 l'ultima annualità assicurativa può avere durata inferiore all'anno.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Aderente/Assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Beneficiario: titolare dei diritti derivanti dalla copertura assicurativa (Aderente/Assicurato).

“Battery Pack” (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

BEV - Battery Electric Vehicle: veicolo alimentato da un motore esclusivamente elettrico a batteria.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Aderente/Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Compagnia: Allianz S.p.A.

Concessionario: soggetto operante nel ramo della commercializzazione di veicoli, nella specie appartenente alla rete commerciale Ford.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: Ford Credit Italia S.p.A., in quanto soggetto erogante il contratto di finanziamento; Ford Credit corrisponde ad Allianz il premio dovuto per l'assicurazione se l'acquirente del veicolo accetta la proposta.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Degrado d'uso: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato al P.R.A. per demolizione.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Hackeraggio: convenzionalmente inteso quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.

Hybrid plug in (PHEV - “Plug in hybrid electric vehicle”): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del “Battery Pack” (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dalla Compagnia al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili oppure la morte.

Intermediario Assicurativo: Ford Credit Italia S.p.A., soggetto iscritto nel Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI sezione "D", n. iscrizione D000679394), di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Lettera di conferma emissione polizza assicurativa: documento inviato da Allianz S.p.A. all'Aderente/Assicurato che attesta le coperture assicurative selezionate nel Modulo di Adesione alle coperture assicurative, il periodo di validità delle stesse e il valore assicurato.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dalla Compagnia entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso della Compagnia stessa.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale la Compagnia può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. È sempre inteso al lordo di eventuali minimi, scoperti, franchigie.

Minimo di scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, è l'importo minimo che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di sinistro e che, quindi, viene detratto dall'ammontare del danno, se indennizzabile.

Modulo di Adesione: documento attraverso il quale l'acquirente del veicolo, quindi l'Aderente, esprime la volontà di accettare l'assicurazione e sul quale vengono indicate le coperture assicurative sottoscritte.

Monopattino: veicolo a due assi dotato di manubrio e non di sedile con un solo motore elettrico o con movimento conferito mediante spinte successive di uno dei piedi a terra mentre l'altro poggia sulla pedana.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

Pedone: chiunque circoli su strada pubblica e/o privata privo di qualsiasi mezzo di locomozione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma che il contraente si impegna a versare ad Allianz S.p.A. a fronte delle garanzie prestate, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la copertura.

Premio netto residuo: in caso di risoluzione anticipata del contratto anche a causa di cessazione del rischio è l'importo corrispondente alla frazione di premio, al netto di tasse e contributi, che viene restituita all'avente diritto.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che prevede un limite massimo di indennizzo a prescindere dal valore del bene assicurato. Tale limite rappresenta l'ammontare massimo che la Compagnia indennizzerà in caso di danno totale. In caso di danno parziale non verrà applicata la regola proporzionale.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Il suo valore di mercato viene determinato da quanto materialmente offerto attraverso il ricorso a piattaforme specializzate; resta salvo il diritto dell'Aderente/Assicurato di mantenere la proprietà del relitto stesso.

Rete di vendita: struttura comprendente titolari e/o collaboratori della rete in possesso delle abilitazioni di legge ad intermediare i prodotti assicurativi del presente programma assicurativo; la definizione è convenzionalmente riferita ai concessionari (di seguito il/i Concessionari/o) che collaborano con Ford Credit Italia S.p.A.

Rete ufficiale Ford: carrozzerie autorizzate della rete Ford.

Richiedente/Aderente: persona fisica o giuridica che, per il tramite della rete di vendita Ford, ha richiesto e sottoscritto nel Modulo di Adesione un contratto di finanziamento a Ford Credit Italia S.p.A. Il Richiedente/Aderente non aderisce al contratto assicurativo.

Rifinanziamento: finanziamento che si aggiunge alla scadenza del primo già sottoscritto con Ford Credit Italia S.p.A. ed avente ad oggetto il medesimo veicolo e il medesimo intestatario al PRA del primo contratto di finanziamento.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto della Compagnia di richiedere all'Aderente/Assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico collegato ad una centrale operativa, che localizza il veicolo e, in caso di furto, allerta l'Aderente/Assicurato e le autorità.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale la Compagnia che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'Aderente/Assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore a nuovo: è il valore assicurato senza applicazione del degrado d'uso. È inteso convenzionalmente quale prezzo indicato nella fattura di acquisto del veicolo oggetto dell'assicurazione al netto dello sconto commerciale praticato, dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile, delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa su strada") e di eventuali servizi aggiuntivi sottoscritti dall'Aderente/Assicurato (es. tagliandi...). Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi indicati in fattura.

Valore assicurato: è il valore sulla base del quale viene determinato il premio. Deve corrispondere, per i veicoli di prima immatricolazione e per i veicoli usati, al prezzo riportato nella fattura di acquisto, al netto dello sconto commerciale praticato, dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa su strada") e di eventuali servizi aggiuntivi sottoscritti dall'Aderente/Assicurato (es. tagliandi...). Per i veicoli oggetto di rifinanziamento deve corrispondere al Valore Futuro Garantito determinato da Ford Credit Italia S.p.A. Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi indicati in fattura.

Valore commerciale/Valore di mercato: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (c.d. mercuriali di riferimento) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dalla Compagnia e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura della Compagnia.

Valore Futuro Garantito: è il valore riconosciuto da Ford Credit Italia S.p.A. alla scadenza del contratto di finanziamento del veicolo assicurato e che corrisponde al valore assicurato nel caso di secondo finanziamento successivo al primo per il medesimo veicolo.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre totalmente i danni alle cose assicurate (salvo lo scoperto e/o la franchigia convenuti) e, quindi, il premio deve essere pagato in funzione del loro intero valore; quando l'assicurazione sia stipulata per un valore che risulti inferiore a quello reale, l'Aderente/Assicurato, in caso di sinistro, vedrà ridotto proporzionalmente l'ammontare dell'indennizzo e, di conseguenza, dovrà tenere a proprio carico una parte dei danni (vedi la voce "Proporzionale").

Velocipedi: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Veicolo nuovo: veicolo di prima immatricolazione; vengono riconosciuti come tali anche i veicoli “km zero” con precedente proprietario, purché tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto non siano trascorsi più di 6 mesi.

Veicolo usato: veicolo di seconda immatricolazione (si intendono tali anche i veicoli di importazione e reimmatricolati in Italia) od oggetto di voltura dopo 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Sezione 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - ASSICURAZIONE FORD CREDIT ITALIA S.p.A. - MODALITA' DI ADESIONE

Predisposto da Allianz S.p.A. e distribuito da Ford Credit Italia S.p.A., questo prodotto è:

- una polizza in forma collettiva stipulata da Ford Credit (contraente) nell'interesse di chi spetta, vale a dire del soggetto che accetta di aderire al prodotto (Aderente/Assicurato) e di assicurare il proprio veicolo
- offerto agli acquirenti di autovetture ad uso privato o veicoli commerciali fino a 35 quintali in vendita presso i concessionari Ford.

Per aderire al prodotto, è necessario:

1. acquistare presso un concessionario della rete di vendita Ford un veicolo rientrante nelle seguenti tipologie:
 - di prima immatricolazione di marca Ford;
 - usato, di marca Ford o di altre marche commercializzate dai concessionari Ford, per il quale dalla data di voltura non siano trascorsi più di dieci giorni dalla data di emissione della polizza;
 - già assicurato nel presente programma assicurativo e per il quale viene sottoscritto un contratto di rifinanziamento.
2. sottoscrivere il contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A., insieme al Modulo di Adesione allegato con indicazione dell'opzione delle coperture assicurative prescelte.

Sono escluse le seguenti tipologie di veicolo:

- noleggio con e senza conducente
- ad uso pubblico (taxi)
- ad uso scuola guida
- trasporti eccezionali e/o pericolosi (es. infiammabili, esplosivi, corrosivi)
- targhe estere
- con età superiore ai 7 anni; se il raggiungimento di tale età avviene nel corso di un'annualità assicurativa la polizza viene automaticamente risolta alla prima scadenza annua successiva al raggiungimento del settimo anno.

Articolo 2 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

Le garanzie che compongono il prodotto:

- ✓ operano se espressamente richiamate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'Aderente/Assicurato;
- ✓ decorrono dalla data di erogazione del finanziamento a nome dell'Aderente/Assicurato e terminano alla data di scadenza del contratto di finanziamento; la validità e la durata delle garanzie è indicata nella lettera di conferma emissione polizza assicurativa inviata all'Aderente/Assicurato dalla Compagnia;
- ✓ non possono essere rese valide (trasferite) su altro veicolo;
- ✓ non possono essere modificate o sospese successivamente alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.

AVVERTENZA: in caso di sinistro avvenuto nel periodo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la materiale consegna del veicolo all'Aderente/Assicurato (periodo di custodia pre - consegna presso il concessionario), la Compagnia può esercitare il diritto di surroga verso i terzi responsabili, secondo quanto previsto dall'art.1916 c.c.

Articolo 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Di seguito la descrizione del processo di pagamento del premio a cui le parti si obbligano:

- **Ford Credit Italia S.p.A.** finanzia all'Aderente/Assicurato il premio unico anticipato per l'intera durata delle coperture assicurative;
- **Ford Credit Italia S.p.A.**, in qualità di Contraente della polizza collettiva, paga ad Allianz S.p.A. per conto dell'Aderente/Assicurato il premio unico e anticipato, relativo alla sua posizione assicurativa.
- **L'Aderente/Assicurato** attraverso il pagamento delle rate mensili di finanziamento restituisce a Ford Credit Italia S.p.A. il premio anticipato da quest'ultima, comprensivo di imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione.

Articolo 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La risoluzione della polizza prima della scadenza pattuita viene prevista nei seguenti casi:

a) cessazione del rischio, ovvero:

- vendita, consegna in conto vendita;
- demolizione: veicolo radiato dal PRA per demolizione (con conseguente rottamazione);
- esportazione definitiva: veicolo radiato dal PRA per esportazione definitiva;
- furto o rapina;
- perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi: incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), kasko;
- decesso dell'Aderente/Assicurato.

In questi casi l'Aderente/Assicurato dovrà contattare il Servizio Clienti Allianz dedicato ai clienti Ford (**800 893 411** oppure dall'Estero **02 32004549**) e consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia rimborsa, anche attraverso Ford Credit S.p.A. ove ne ricorrano le condizioni, il premio netto residuo non goduto a decorrere dall'annualità assicurativa successiva alla data del sinistro totale (esempio:

durata contratto 30.6.2024 - 30.6.2026 sinistro avvenuto/denunciato al 30.4.2025, viene rimborsato il premio - al netto delle imposte - relativo all'anno assicurativo compreso fra il 30.6.2025 ed il 30.6.2026).

b) **estinzione anticipata dell'eventuale contratto di finanziamento:** il contratto si intende risolto dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà all'Aderente/Assicurato, anche attraverso Ford Credit S.p.a. ove ne ricorrano le condizioni, la quota parte di premio pagata e non goduta - al netto delle imposte - calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione.

La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l'Aderente/Assicurato, in seguito all'estinzione del finanziamento **abbia espressamente richiesto** - per il tramite del contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.

In quest'ultimo caso la Compagnia, ricevuta la notifica scritta da effettuarsi a cura dell'Aderente/Assicurato al Servizio Clienti di Ford Credit Italia S.p.A. o a mezzo PEC entro e non oltre i 7 giorni lavorativi successivi all'estinzione anticipata del finanziamento, procederà con il mantenimento della copertura.

Articolo 5 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E FACOLTA' DI RECESSO

Il contratto si risolve - **senza necessità di disdetta** - alla data di scadenza del finanziamento, riportata anche nella lettera di conferma emissione polizza assicurativa inviata all'Aderente/Assicurato dalla Compagnia.

L'Aderente/Assicurato può recedere dal contratto in qualsiasi momento tramite invio di raccomandata A/R a Ford Credit Italia S.p.A. (Ufficio Clienti), Via del Serafico 89, 00142 Roma oppure tramite PEC all'indirizzo ufficioclienti@fordcredititaliaspa.legalmail.it

Il premio netto residuo non goduto verrà calcolato in funzione del periodo intercorrente tra la richiesta formale dell'Aderente/Assicurato e la data di scadenza indicata nella lettera di conferma emissione polizza assicurativa inviata all'Aderente/Assicurato stesso dalla Compagnia.

Si specifica che Ford Credit Italia procederà all'operazione di ricalcolo entro 60 giorni a partire dalla richiesta formale dell'Aderente/Assicurato, sottraendo proporzionalmente la quota parte del premio assicurativo non goduta dall'importo della rata di finanziamento prevista dal piano di ammortamento.

Articolo 6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'Aderente/Assicurato, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento **entro 30 giorni** dal giorno dell'adesione al programma assicurativo.

L'Aderente/Assicurato che eserciti tale diritto deve informare tramite invio di raccomandata A/R a Ford Credit Italia S.p.A. (Ufficio Clienti), Via del Serafico 89, 00142 Roma oppure tramite PEC all'indirizzo ufficioclienti@fordcredititaliaspa.legalmail.it

Il premio pagato - comprensivo di imposte - verrà detratto proporzionalmente dalle rate di finanziamento previste dal piano di ammortamento entro il termine di 60 giorni a partire dalla richiesta formale dell'Aderente/Assicurato.

Articolo 7 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'Aderente/Assicurato **deve comunicare alla Compagnia** l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Articolo 8 - SOSPENSIONE

Non è prevista la sospensione del contratto.

Articolo 9 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.

Articolo 10 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se l'Aderente/Assicurato, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato** (articoli 1892 e 1893 del Codice civile).

Articolo 11 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Agli effetti del contratto proposto, ogni variazione rispetto alla situazione dichiarata avvenuta successivamente alla data di decorrenza della copertura assicurativa e, soprattutto, la variazione di residenza dell'Aderente/Assicurato, deve essere comunicata immediatamente contattando il Servizio Clienti Allianz dedicato ai clienti Ford (**800 893 411** oppure dall'Esterio **02 32004549** - seguitigrandiclienti@allianz.it); la variazione di residenza tuttavia non determinerà alcuna modifica del premio dovuto alla Compagnia e non verrà considerata quale fattore di variazione del rischio.

Articolo 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'Aderente/Assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto o in parte, del danno indennizzato.

Articolo 13 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ADERENTE/ASSICURATO

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la completa e necessaria documentazione richiesta per ciascuna garanzia e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Aderente/Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine la Compagnia comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Articolo 14 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'art.2952 c.c.

Articolo 15 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Articolo 16 - REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile è quello italiano.

Articolo 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti.

PRODOTTI

LIGHT

GARANZIE SEMPRE INCLUSE	GARANZIE OPZIONALI	VEICOLI	AVVERTENZA
- INCENDIO TOTALE - FURTO TOTALE - ROTTURA CRISTALLI	- KASKO LIGHT	- Autovetture - Veicoli commerciali	Non disponibile per gli Aderenti/Assicurati residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia. Il prodotto è disponibile solo per i veicoli endotermici.

FULL

GARANZIE SEMPRE INCLUSE	GARANZIE OPZIONALI	VEICOLI	AVVERTENZA
- INCENDIO TOTALE e PARZIALE - FURTO TOTALE e PARZIALE - ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI - ROTTURA CRISTALLI	Autovetture - KASKO LIGHT - KASKO COMPLETA Veicoli commerciali - KASKO LIGHT - KASKO COMPLETA - PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI	- Autovetture - Veicoli commerciali	Per gli Aderenti/Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare di marca GT Alarm o Stemax o di un antifurto elettronico di marca LoJack. Inoltre, per gli Aderenti/Assicurati residenti nella provincia di Bari, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto meccanico certificato, in abbinamento ad un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto elettronico LoJack, installati dal concessionario. La garanzia Kasko completa è disponibile solo per i veicoli endotermici.

BEST

GARANZIE SEMPRE INCLUSE	GARANZIE OPZIONALI	VEICOLI	AVVERTENZA
- INCENDIO TOTALE e PARZIALE - FURTO TOTALE e PARZIALE - ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI - ROTTURA CRISTALLI - GARANZIE AGGIUNTIVE - IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE - ASSISTENZA: VEICOLO SOSTITUTIVO	Autovetture - KASKO LIGHT Veicoli commerciali - KASKO LIGHT - PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI	- Autovetture - Veicoli commerciali	Per gli Aderenti/Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare di marca GT Alarm o Stemax o di un antifurto elettronico di marca LoJack. Inoltre, per gli Aderenti/Assicurati residenti nella provincia di Bari, l'adesione è subordinata all'installazione di un antifurto meccanico certificato, in abbinamento ad un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto elettronico LoJack, installati dal rivenditore.

VEICOLI COMMERCIALI FULL

GARANZIE SEMPRE INCLUSE	GARANZIE OPZIONALI	VEICOLI	AVVERTENZA
- GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI - ASSISTENZA VEICOLI COMMERCIALI: VEICOLO SOSTITUTIVO	-	Veicoli commerciali	Disponibile solo in abbinamento al Prodotto Full. Non disponibile in abbinamento al Prodotto Best. La garanzia "Assistenza veicoli commerciali" sostituisce la garanzia "Assistenza: veicolo sostitutivo" del Prodotto Best.

VEICOLI COMMERCIALI BEST

GARANZIE SEMPRE INCLUSE	GARANZIE OPZIONALI	VEICOLI	AVVERTENZA
-------------------------	--------------------	---------	------------

- GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI	-	Veicoli commerciali	Disponibile solo in abbinamento al Prodotto Best.
- ASSISTENZA VEICOLI COMMERCIALI: VEICOLO SOSTITUTIVO			Non disponibile in abbinamento alla kasko completa e al Prodotto Full.
- INFORTUNI DEL CONDUCENTE			La garanzia "Assistenza veicoli commerciali" sostituisce la garanzia "Assistenza: veicolo sostitutivo" del Prodotto Best.

LITHIUM FORD BEV

GARANZIE SEMPRE INCLUSE	GARANZIE OPZIONALI	VEICOLI	AVVERTENZA
1) ESTENSIONI INCENDIO E FURTO APPARECCHI DI RICARICA	Autovetture	Autovetture	Valido esclusivamente per i veicoli ad alimentazione elettrica (BEV - Battery Electric Vehicle).
2) ESTENSIONI GARANZIE SPECIALI APPARECCHI DI RICARICA e RIPRISTINO SOFTWARE per HACKER	- KASKO LIGHT		Restano esclusi gli Hybrid plug in (PHEV - "Plug in hybrid electric vehicle").
3) ESTENSIONE KASKO LIGHT APPARECCHI DI RICARICA e BATTERY PACK			Le estensioni di copertura sono previste per le sole garanzie sottoscritte.
4) ESTENSIONE IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE APPARECCHI DI RICARICA			
5) ASSISTENZA ALLA MOBILITA'			

Sezione 2 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE GARANZIE

AVVERTENZA

Si intendono operanti le sole garanzie richiamate espressamente nel Modulo di Adesione e per le quali sia stato versato il relativo premio.

INCENDIO (LIGHT, FULL e BEST)

Il Prodotto "Light" assicura esclusivamente l'evento/danno perdita totale. I prodotti "Full" e "Best" assicurano gli eventi/danni "Perdita totale" e "Danno parziale".

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nei limiti dei capitali e massimali assicurati e con detrazione degli scoperti di cui all'art. 4 "Scoperti in caso di sinistro", la garanzia incendio è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dall'incendio totale o parziale del veicolo. Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- esplosione o scoppio originati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido e/o dall'azione del fulmine;
- incendio, esplosione o scoppio del Battery Pack (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura con indicazione del relativo valore, sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (art. 424 Codice penale).

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

- Ricorso terzi da incendio - veicolo non in circolazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio", fermo il resto, nei casi di responsabilità civile dell'Aderente/Assicurato conseguente ad incendio, esplosione, o scoppio del carburante del veicolo assicurato, in aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia RCA - se attivabile - e/o in sostituzione di quest'ultima se l'evento non deriva dalla circolazione del veicolo, l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti provocati ai terzi, ai loro beni mobili e/o immobili e ai loro animali.

Sono compresi anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati; non opera durante le operazioni di carico o scarico del veicolo e/o se quest'ultimo è in circolazione.

- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse

La garanzia incendio di cui all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio" è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

- Irraggiamento di calore

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato - compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio (anche derivante da scoppio od esplosione) se lo stesso non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "Battery Pack" o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo.

Articolo 4 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

La garanzia incendio prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'Aderente/Assicurato. Questo importo non può essere inferiore al minimo non indennizzabile.

Lo scoperto e il minimo sono differenziati in base ai seguenti parametri:

- il tipo di danno (parziale o totale);
- la zona territoriale;
- in caso di danno totale il riacquisto di un nuovo veicolo Ford
- in caso di danno parziale la riparazione in rete/fuori rete carrozzerie convenzionate Ford.

Danno	Zona	Tipo di riparazione	Scoperto	Minimo di scoperto	Importo minimo di danno
Parziale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	0%	€ 0	€ 200
		Fuori rete	25%	€ 600	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	0%	€ 0	€ 400
		Fuori rete	25%	€ 800	-

Per "Importo minimo di danno" si intende l'importo minimo sotto il quale non è previsto alcun indennizzo.

Danno	Zona	Tipo di riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	10%*	-
		Fuori rete/no riacquisto	10%	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	20%	-
		Fuori rete/no riacquisto	20%	-

* In caso di perdita totale avvenuta nei primi 25 mesi dalla data di prima immatricolazione e nel caso di riacquisto entro sei mesi dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, lo scoperto contrattuale del 10% applicato al momento della liquidazione della perdita totale, verrà interamente rimborsato all'Aderente/Assicurato nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo oggetto di perdita totale, oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- il valore del nuovo veicolo sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;
- venga sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.

AVVERTENZA: il rimborso dello scoperto non è previsto per i contratti sottoscritti dagli Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.



COSA FARE IN CASO DI INCENDIO TOTALE?

Contattare immediatamente il numero verde 800 893 411 dedicato ai clienti Ford Credit (dall'Esero 02 32004549). La chiamata ha validità di denuncia di sinistro: l'operatore avvierà la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, puoi scrivere al seguente indirizzo:

Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Sinistri Motor Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano.



L'Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio: l'immediata denuncia agevola l'iter di pratiche utile all'indennizzo.

FURTO (LIGHT, FULL e BEST)

Il Prodotto "Light" assicura esclusivamente l'evento/danno perdita totale. I prodotti "Full" e "Best" assicurano gli eventi/danni "Perdita totale" e "Danno parziale".

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

Nei limiti dei capitali e massimali assicurati e con detrazione degli scoperti di cui all'articolo 3 "Scoperti in caso in sinistro", la garanzia furto è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dal furto totale o parziale del veicolo.

Sono inoltre assicurati i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura con indicazione del relativo valore, sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Articolo 2 - ESTENSIONI GARANZIA FURTO - DANNI CORRELATI AL FURTO

Avvertenza importante: le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale"/Prodotto "Light".

1. **Furto di cose non assicurate:** a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto", la Compagnia indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto per la garanzia furto.
2. **Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici):** a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto", nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di atti vandalici commessi successivamente all'evento furto o rapina; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto per la garanzia furto.
3. **Danni conseguenti al tentativo di furto.**

Articolo 3 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

La garanzia furto prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'Aderente/Assicurato. Questo importo non può essere inferiore al minimo non indennizzabile.

Lo scoperto e il minimo sono differenziati in base ai seguenti parametri:

- il tipo di danno (parziale o totale);
- la zona territoriale;
- in caso di danno totale il riacquisto di un nuovo veicolo Ford;
- in caso di danno parziale la riparazione in rete/fuori rete carrozzerie convenzionate Ford.

Danno	Zona	Tipo di riparazione	Scoperto	Minimo di scoperto	Importo minimo di danno
Parziale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	0%	€ 0	€ 200
		Fuori rete	25%	€ 600	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	0%	€ 0	€ 400
		Fuori rete	25%	€ 800	-

Per "Importo minimo di danno" si intende l'importo minimo sotto il quale non è previsto alcun indennizzo.

Danno	Zona	Tipo di riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	10%*	-
		Fuori rete/no riacquisto	10%	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	20%	-
		Fuori rete/no riacquisto	20%	-

* In caso di perdita totale avvenuta nei primi 25 mesi dalla data di prima immatricolazione e nel caso di riacquisto entro sei mesi dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, lo scoperto contrattuale del 10% applicato al momento della liquidazione della perdita totale, verrà interamente rimborsato all'Assicurato nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo oggetto di perdita totale, oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- il valore del nuovo veicolo sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;
- venga sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.
- se il veicolo è dotato di antifurto satellitare è necessario consegnare alla Compagnia copia dei seguenti documenti:
 - fattura relativa all'installazione del dispositivo;
 - certificato di collaudo;
 - contratto di attivazione dei servizi con la Centrale operativa in corso di validità.

AVVERTENZA: il rimborso dello scoperto non è previsto per i contratti sottoscritti dagli Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.



COME VENGONO APPLICATI MINIMO E SCOPERTO IN CASO DI FURTO TOTALE?

Caso 1 - Aderente/Assicurato residente a Roma

- ✓ Veicolo assicurato di € 25.000
- ✓ Danno a seguito di furto: € 25.000
- ✓ Scoperto: 10% (€ 25.000 * 10% = € 2.500)
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato *: € 25.000 - € 2.500 = € 22.500



Lo scoperto del 10% viene totalmente rimborsato se il sinistro avviene entro 25 mesi dalla data di prima immatricolazione e nel caso di riacquisto entro 6 mesi dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford.

Per tutti i dettagli vedi l'art.3 della sezione Furto.

Caso 2 - Aderente/Assicurato residente nella provincia di Barletta - Andria - Trani

- ✓ Veicolo assicurato di € 20.000
- ✓ Danno a seguito di furto: € 20.000
- ✓ Scoperto: 20% (€ 20.000 * 20% = € 4.000)
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato *: € 20.000 - € 4.000 = € 16.000

* Importi da indennizzare, se sottoscritte le garanzie aggiuntive, al netto dello sconto commerciale praticato, dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa su strada") e di eventuali servizi aggiuntivi sottoscritti (es. tagliandi...).



COME VENGONO APPLICATI MINIMO E SCOPERTO IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Caso 1 - Aderente/Assicurato residente a Milano

- ✓ Veicolo assicurato di € 10.000
- ✓ Danno a seguito di furto: € 1.000
- ✓ Scoperto: 25% (€ 1.000 * 25% = € 250)
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: € 750



Lo scoperto non viene applicato se il danno viene riparato nella rete di carrozzerie autorizzate della rete Ford, fermo l'importo minimo di danno.

Caso 2 - Aderente/Assicurato residente a Foggia

- ✓ Veicolo assicurato di € 13.500
- ✓ Danno a seguito di furto: € 300
 - a. Scoperto: 0% in rete Ford
 - ✓ Importo minimo di danno da indennizzare all'Aderente/Assicurato: € 400 (> del danno di € 300)
 - ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: non previsto, perché il danno è inferiore al minimo indennizzabile.
 - b. Scoperto: 25% fuori rete Ford (€ 225)
 - ✓ Minimo di scoperto: € 800
 - ✓ Importo minimo di danno da indennizzare all'Aderente/Assicurato: non previsto
 - ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: non previsto, perché l'importo minimo di scoperto è superiore allo scoperto.

Casi particolari - Furto totale di veicolo dotato di antifurto satellitare

Qualora il veicolo assicurato sia munito di antifurto satellitare GT Alarm, Stemax o Lojack collaudati e installati dal concessionario/rivenditore Ford e, per questo motivo, sia stata riconosciuta una riduzione sul premio della relativa garanzia furto, si applica, a seguito di perdita totale del veicolo, uno **scoperto del 20% dell'ammontare del danno - aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal prodotto sottoscritto** - nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna della documentazione tecnica di installazione e collaudo dell'impianto;
- furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. La Compagnia va informata, anche tramite mail, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto.

Qualora non siano soddisfatte una o più condizioni di cui sopra e/o uno o più documenti non siano consegnati alla Compagnia, la liquidazione del danno viene effettuata sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Lo scoperto si applica anche nel caso di riacquisto.

Articolo 4 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato, se previsti dalla formula di garanzia sottoscritta.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde **800 893 411**, che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit oppure dall'Estero lo **02 32004549**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'Aderente/Assicurato può dare avviso scritto alla Compagnia, **entro tre giorni dall'evento** o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

RIFERIMENTI UTILI

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD **800 893 411** oppure dall'Estero **02 32004549**
Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Sinistri Motor Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

L'Aderente/Assicurato deve:

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con la Compagnia.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Aderente/Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Articolo 2 - ADEMPIMENTI PER PERDITA TOTALE - FURTO

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; alla Compagnia deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, la Compagnia potrà inoltre richiedere all'Aderente/Assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).
- Modulo di Adesione al programma assicurativo.

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'Aderente/Assicurato - a proprie spese - è tenuto a consegnare alla Compagnia:

- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza);
- fattura di acquisto;
- dichiarazione del regime IVA cui l'Aderente/Assicurato è soggetto;
- fattura relativa all'eventuale installazione del dispositivo di antifurto satellitare, il certificato di collaudo rilasciato dall'installatore/concessionario autorizzato, una copia del contratto di fornitura dei servizi e un documento che attesti l'avvenuto pagamento del canone annuale.

Nel solo caso di furto totale, l'Aderente/Assicurato è tenuto a consegnare l'originale della procura notarile a vendere, che autorizza la Compagnia all'acquisizione del relitto e all'eventuale alienazione dello stesso, anche tramite ricorso a siti specializzati in materia.

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati alla Compagnia che, terminati gli accertamenti, li restituirà, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, trattenendone copia:

- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it) oppure
- originale del documento unico di circolazione.

Articolo 3 - ADEMPIMENTI PER PERDITA TOTALE - FURTO O INCENDIO

Se ritenuto necessario, la Compagnia può richiedere in originale, a cura e spesa dell'Aderente/Assicurato:

1. dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
2. documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero;
3. in caso di riacquisto presso la rete convenzionata Ford e di intestazione del mezzo ad una persona convivente con l'Aderente/Assicurato, lo stato di famiglia, dal quale risulti la coabitazione.

Inoltre, se presenti eventuali vincoli e/o oneri a carico del veicolo, pena la non indennizzabilità, la Compagnia può richiedere prova dell'avvenuta estinzione e/o cancellazione degli stessi.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

La Compagnia è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall'Aderente/Assicurato, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- in caso di veicolo dotato di antifurto satellitare, a recuperare ogni informazione relativa al posizionamento del veicolo, ai percorsi e alle soste, dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento furto direttamente dalla Centrale Operativa titolare del servizio di localizzazione.

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore al 70% del valore del veicolo. A richiesta della Compagnia l'Aderente/Assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere

tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Compagnia stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Il valore commerciale è determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi, se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

A parziale deroga di quanto sopra, la durata del "valore a nuovo", ossia del periodo in cui non si applica la svalutazione del veicolo, dipende dall'opzione di prodotto scelta dall'Aderente/Assicurato e indicata nel Modulo di Adesione.

Per i veicoli nuovi di prima immatricolazione, si applica quanto segue:

- **Prodotto Light:** la durata del "valore a nuovo" viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.
- **Prodotto Full e Best - veicoli di prima immatricolazione:** la durata del "valore a nuovo" viene calcolata sulla base della zona territoriale di residenza dell'Aderente/Assicurato (sede legale nel caso di ditte/società) e dell'opzione "Con e senza riacquisto Ford", secondo le tabelle che seguono.

Per i veicoli usati, la durata del "valore a nuovo" viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.

Per i veicoli oggetto di rifinanziamento, viene riconosciuto il valore calcolato da Ford Credit Italia S.p.A. (cd. Valore Futuro Garantito), nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del nuovo contratto di finanziamento.

PERDITA TOTALE CON RIACQUISTO FORD

Si applica, sulla base della tabella riportata, nel caso di riacquisto entro sei mesi dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, che rispetta le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- a) il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario di cui al veicolo assicurato oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- b) il valore del nuovo veicolo sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;
- c) venga sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.
- d) l'Aderente/Assicurato provveda a fornire alla Compagnia, nel caso di veicolo dotato di antifurto satellitare, la fattura relativa all'installazione del dispositivo, il certificato di collaudo e il contratto di attivazione dei servizi con la Centrale operativa in corso di validità.

MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - veicoli usati o rifinanziati							
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					
24 mesi			- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional			
36 mesi					- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional	
48 mesi							- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG

PERDITA TOTALE SENZA RIACQUISTO FORD**MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO**

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - kasko completa NON abbinata al pacchetto Full o Best - veicoli usati o rifinanziati	Quattroruote professional						
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso.

A parziale deroga di quanto sopra, per le autovetture, qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, non si considera il degrado d'uso se l'evento (sinistro) si è verificato nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice civile.

**COME FUNZIONA IL VALORE A NUOVO?**

Il valore a nuovo è il valore assicurato, senza applicazione del degrado d'uso.

Viene calcolato, sulla base della fattura di acquisto, detraendo lo sconto commerciale, l'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile, le spese di immatricolazione/voltura e gli eventuali servizi aggiuntivi (es. tagliandi...).



Il valore a nuovo dipende dalla durata del finanziamento e dalla tipologia di prodotto scelta nel Modulo di Adesione, fermi gli eventuali scoperti.

Per tutti i dettagli vedi l'art.3 della sezione Furto.

Caso 1 - Veicolo rubato al 25° mese di finanziamento

Il valore a nuovo al 25° mese di finanziamento è previsto solo per i prodotti Full e Best di durata almeno di 25 mesi.

Caso 2 - Veicolo rubato al 49° mese di finanziamento

Il valore a nuovo al 49° mese di finanziamento è previsto solo per i prodotti Best di durata almeno di 49 mesi.

Articolo 5 - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'Aderente/Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 4 "Determinazione dell'ammontare del danno";
- dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'Aderente/Assicurato potrà optare se:
 - trattenere l'indennizzo corrispostogli dalla Compagnia la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'Aderente/Assicurato (vedi articolo 1 "Denuncia di sinistro garanzie Incendio e furto e adempimenti");

2. rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, la Compagnia rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente articolo 4 "Determinazione dell'ammontare del danno").

Le opzioni di cui al precedente punto b) potranno essere esercitate dall'Aderente/Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato alla Compagnia.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, la Compagnia sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b)1. del presente articolo.

AVVERTENZA

In ogni caso la Compagnia ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, e/o di incendio risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) la Compagnia potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 6 - INDENNITA' AGGIUNTIVA 'PROCURA A VENDERE'

Nel solo caso di furto totale, la Compagnia indennizza le spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per le pratiche di rilascio della procura a vendere, di cui all'art. 4 "Adempimenti per perdita totale - furto", fino ad un massimo di € 100, che verranno liquidati **previa consegna - in originale - del documento stesso di procura a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.**

L'indennizzo è riconosciuto anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno - **sempre che le spese siano state effettivamente sostenute** - o che l'Aderente/Assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle, a seguito di espressa richiesta della Compagnia avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.

ESTENSIONI GARANZIA INCENDIO E FURTO - LITHIUM FORD BEV

Inclusa nell'offerta "Lithium Ford BEV" per veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV).

In relazione agli eventi coperti dalle garanzie Incendio e Furto, sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) **se di proprietà** dell'Aderente/Assicurato.

Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito), esclusi quelli subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.

GARANZIE SPECIALI (FULL e BEST)

Articolo 1 - ATTI VANDALICI - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

Nei limiti dei capitali e massimali assicurati e con detrazione degli scoperti di cui all'art. 3 "Scoperti in caso di sinistro", la Compagnia indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura con indicazione del relativo valore, sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da terzi;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'Aderente/Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad eventuale aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;

- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- azioni di hackeraggio e/o attacchi informatici in generale.

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, per gli autocarri, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).

Articolo 3 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

Le garanzie speciali prevedono uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'Aderente/Assicurato. Questo importo non può essere inferiore al minimo non indennizzabile.

Lo scoperto e il minimo sono differenziati in base ai seguenti parametri:

- il tipo di danno (parziale o totale);
- la zona territoriale;
- in caso di danno totale il riacquisto di un nuovo veicolo Ford;
- in caso di danno parziale la riparazione in rete/fuori rete carrozzerie convenzionate Ford.

Danno	Zona	Tipo di riparazione	Scoperto	Minimo di scoperto	Importo minimo di danno
Parziale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	0%	€ 0	€ 200
		Fuori rete	25%	€ 600	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	0%	€ 0	€ 400
		Fuori rete	25%	€ 800	-

Per "Importo minimo di danno" si intende l'importo minimo sotto il quale non è previsto alcun indennizzo.

Danno	Zona	Tipo di riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	10%*	-
		Fuori rete/no riacquisto	10%	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	20%	-
		Fuori rete/no riacquisto	20%	-

* In caso di perdita totale avvenuta nei primi 25 mesi dalla data di prima immatricolazione e nel caso di riacquisto entro sei mesi dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, lo scoperto contrattuale del 10% applicato al momento della liquidazione della perdita totale, verrà interamente rimborsato all'Aderente/Assicurato nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo oggetto di perdita totale, oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- il valore del riacquisto sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;
- venga sottoscritto un contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.

AVVERTENZA: il rimborso dello scoperto non è previsto per i contratti sottoscritti dagli Assicurati residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.



COME VENGONO APPLICATI MINIMO E SCOPERTO IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Caso 1 - Veicolo alluvionato, Aderente/Assicurato residente a Bologna

- ✓ Veicolo assicurato di € 30.000
- ✓ Danno: € 6.000

- ✓ Scoperto: 25% (€ 6.000*25% = € 1.500)
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: € 4.500



Lo scoperto non viene applicato se il danno viene riparato nella rete di carrozzerie autorizzate della rete Ford, fermo l'importo minimo di danno.

Caso 2 - Aderente/Assicurato residente nella provincia di Barletta - Andria - Trani

- ✓ Veicolo assicurato di € 12.000
- ✓ Danno: € 2.000
- ✓ Scoperto: 25% (€ 2.000*25% = € 500)
- ✓ Minimo di scoperto: € 800
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: € 2.000 - € 800 = € 1.200 (in quanto lo scoperto di € 500 è una somma inferiore al minimo non indennizzabile).

Articolo 4 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE SPECIALI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde **800 893 411**, che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit oppure dall'Estero lo **02 32004549**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'Aderente/Assicurato può dare avviso scritto alla Compagnia, **entro tre giorni dall'evento** o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

RIFERIMENTI UTILI

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD **800 893 411** oppure dall'Estero **02 32004549**
Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Sinistri Motor Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

L'Aderente/Assicurato deve:

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con la Compagnia.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Aderente/Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:

- ✓ alla presentazione della denuncia da parte dell'Aderente/Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia alla Compagnia;
- ✓ alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

La Società è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall'Aderente/Assicurato, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore al 70% del valore del veicolo. A richiesta della Compagnia l'Aderente/Assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Compagnia stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Il valore commerciale è determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi, se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

A parziale deroga di quanto sopra, la durata del "valore a nuovo", ossia del periodo in cui non si applica la svalutazione, dipende dall'opzione di prodotto scelta dall'Aderente/Assicurato e indicata nel Modulo di Adesione.

Per i veicoli nuovi di prima immatricolazione, si applica quanto segue:

- **Prodotto Light:** la durata del “valore a nuovo” viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.
- **Prodotto Full e Best - veicoli di prima immatricolazione:** la durata del “valore a nuovo” viene calcolata sulla base della zona territoriale di residenza dell’Aderente/Assicurato (sede legale nel caso di ditte/società) e dell’opzione “Con e senza riacquisto Ford”, secondo le tabelle che seguono.

Per i veicoli usati, la durata del “valore a nuovo” viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.

Per i veicoli oggetto di rifinanziamento, viene riconosciuto il valore calcolato da Ford Credit Italia S.p.A. (cd. Valore Futuro Garantito), nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del nuovo contratto di finanziamento.

PERDITA TOTALE CON RIACQUISTO FORD

Si applica, sulla base della tabella riportata, **nel caso di riacquisto entro sei mesi** dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, che rispetta le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario di cui al veicolo assicurato oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- il valore del nuovo veicolo sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;
- venga sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.

MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - veicoli usati o rifinanziati							
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					
24 mesi			- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional			
36 mesi					- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional	
48 mesi							- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG

PERDITA TOTALE SENZA RIACQUISTO FORD

MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - kasko completa NON abbinata al pacchetto Full o Best - veicoli usati o rifinanziati	Quattroruote professional						
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso.

A parziale deroga di quanto sopra, per le autovetture, qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, non si considera il degrado d'uso se l'evento (sinistro) si è verificato nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento.** Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile.

ESTENSIONI GARANZIE SPECIALI (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici) - LITHIUM FORD BEV

Incluse nell'offerta "Lithium Ford BEV" per veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV).

1. RIPRISTINO SISTEMI SOFTWARE DI BORDO a seguito di azioni di HACKERAGGIO/ATTACCO INFORMatico

In caso di malfunzionamento o blocco totale dovuti ad azione di hackeraggio/attacco informatico che abbia colpito:

- l'impianto di antifurto;
- il sistema di navigazione satellitare;
- altri impianti di bordo gestiti da software,

purché stabilmente fissati sul veicolo, la Compagnia corrisponde un indennizzo a copertura dei costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per il ripristino e/o la reinstallazione - se necessario nella versione aggiornata - dei programmi (software) deputati al loro funzionamento, verifica tecnica compresa.

Inoltre, in caso di malfunzionamento o blocco totale dovuto ad azione di hackeraggio/attacco informatico che abbia colpito il/i sistema/i di apertura/chiusura ed avviamento del veicolo, la Compagnia corrisponde un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per il ripristino o, se necessario, per la sostituzione dei componenti non riparabili o non ripristinabili in sicurezza.

Un indennizzo verrà riconosciuto all'Aderente/Assicurato qualora il veicolo, pur non avendo subito alcun danno materiale e diretto, sia stato reso inutilizzabile in tutto o in parte a seguito di un'azione di hackeraggio/attacco informatico anche se volta a richiedere un riscatto per la rimessa in esercizio del veicolo stesso (utilizzo del c.d. ransomware). L'indennizzo è corrisposto a copertura delle spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per il ripristino o, se necessario, per la sostituzione dei componenti non riparabili o non ripristinabili in sicurezza.

La copertura è prestata con il limite massimo di indennizzo pari a € 1.000, per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa.

ESCLUSIONI

La copertura non opera a seguito di:

- attività di hackeraggio o, in generale, di attacco informatico che abbia comportato danni derivanti dalla perdita di dati, alle apparecchiature non stabilmente fissate al veicolo o subiti dalle schede SIM anche se inserite al servizio di apparecchi assicurati;
- danni derivanti dalle attività di cui sopra avvenute per il tramite di piattaforme informatiche o strumentazioni o azioni di proprietà e/o compiute da enti/soggetti che esercitano l'attività di fornitori di servizi di riparazione e/o fornitura o gestione di software, comprese le case costruttrici e i concessionari;
- attività di hackeraggio o, in generale, di attacco informatico che abbia colpito indirettamente il veicolo;
- manomissione degli impianti o del software operata dall'Aderente/Assicurato o da terzi con il consenso dell'Aderente/Assicurato.

2. ESTENSIONE DANNI AGLI APPARECCHI DI RICARICA

In relazione agli eventi coperti dalle "Garanzie speciali", sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), **se di proprietà dell'Aderente/Assicurato.**

ROTTURA CRISTALLI (LIGHT, FULL e BEST)

Articolo 1 - COSA ASSICURA

a) Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura i cristalli del veicolo indicato nel Modulo di Adesione al programma assicurativo contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Non sono indennizzabili i costi relativi:

1. alla sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;
2. alle operazioni di calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

b) Massimale

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo pari a € 1.000 per evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Il massimale cristalli è derogato ad € 1.500, nel caso in cui la garanzia sia abbinata al Pacchetto Veicoli Commerciali.

i. Scoperto

È prevista una franchigia pari a € 250 che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione **della franchigia**.

ii. Ripristino tramite carrozzerie autorizzate della rete Ford oppure rete riparatori cristalli convenzionati con la Compagnia:

Qualora l'Aderente/Assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite le carrozzerie autorizzate della rete Ford oppure i riparatori di cristalli convenzionati con la Compagnia:

- a parziale deroga di quanto previsto al punto a) "Oggetto dell'assicurazione", sono indennizzabili i costi relativi alla sostituzione se necessaria - dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo del quale, a giudizio dei tecnici incaricati, si sia a sua volta resa necessaria la sostituzione;
- a parziale deroga di quanto previsto al punto a) "Oggetto dell'assicurazione", sono indennizzabili i costi relativi alle operazioni di calibratura/ricalibratura dei soli sensori sostituiti;
- l'applicazione della franchigia di cui sopra avverrà nel seguente modo:
 - a. riparazione del/dei cristallo/i: nessuna franchigia;
 - b. sostituzione del/dei cristallo/i:
 - 1) nessuna franchigia, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - 2) applicazione della franchigia sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'Aderente/Assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 893 411, che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit oppure dall'Estero lo 02 32004549; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'Aderente/Assicurato può dare avviso scritto alla Compagnia, **entro tre giorni dall'evento** o da quando ne ha avuto conoscenza (**art. 1913 del Codice civile**), indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

RIFERIMENTI UTILI

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD 800 893 411 oppure dall'Estero 02 32004549
Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Sinistri Motor Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'Aderente/Assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata all'Assicurato, effettuarne fotocopia e consegnarla all'Aderente/Assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Compagnia provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, **mentre rimane a carico dell'Aderente/Assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.**

In ogni caso l'Aderente/Assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza:

- di dolo dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

KASKO COMPLETA (opzionale)

Articolo 1 - COSA ASSICURA

La Compagnia si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura con indicazione del relativo valore, sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da terzi;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa: per le sole autovetture**, se compresi nel valore assicurato, sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice.

La garanzia Kasko completa non è prevista per i seguenti casi:

- i contratti di "secondo finanziamento" su medesimo veicolo già assicurato nel programma assicurativo Ford;
- i veicoli usati
- i veicoli elettrici (BEV).

Articolo 2 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

La garanzia kasko completa prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Questo importo non può essere inferiore al minimo non indennizzabile.

Lo scoperto e il minimo sono differenziati in base ai seguenti parametri:

- il tipo di danno (parziale o totale);
- la zona territoriale;
- in caso di danno totale il riacquisto di un nuovo veicolo Ford;
- in caso di danno parziale la riparazione in rete/fuori rete carrozzerie convenzionate Ford.

Danno	Zona	Tipo di riparazione	Scoperto	Minimo	Importo minimo di danno
Parziale	tutte le zone	In rete	0%	€ 0	€ 300
		Fuori rete	25%	€ 800	-

Per "Importo minimo di danno" si intende l'importo minimo sotto il quale non è previsto alcun indennizzo.

Danno	Zona	Tipo di riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	10%	-
		Fuori rete/no riacquisto	10%	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	20%	-
		Fuori rete/no riacquisto	20%	-

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore al 70% del valore del veicolo. A richiesta della Compagnia l'Aderente/Assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Compagnia stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Il valore commerciale è determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi, se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

A parziale deroga di quanto sopra, la durata del "valore a nuovo", ossia del periodo in cui non si applica la svalutazione del veicolo, dipende dall'opzione di prodotto scelta dall'Aderente/Assicurato e indicata nel Modulo di Adesione.

Per i veicoli nuovi di prima immatricolazione, si applica quanto segue:

- **Prodotto Light:** la durata del "valore a nuovo" viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.
- **Prodotto Full e Best - veicoli di prima immatricolazione:** la durata del "valore a nuovo" viene calcolata sulla base della zona territoriale di residenza dell'Aderente/Assicurato (sede legale nel caso di ditte/società) e dell'opzione "Con e senza riacquisto Ford", secondo le tabelle che seguono.

Per i veicoli usati, la durata del "valore a nuovo" viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.

Per i veicoli oggetto di rifinanziamento, viene riconosciuto il valore calcolato da Ford Credit Italia S.p.A. (cd. Valore Futuro Garantito), nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del nuovo contratto di finanziamento.

PERDITA TOTALE CON RIACQUISTO FORD

Si applica, sulla base della tabella riportata, **nel caso di riacquisto entro sei mesi** dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, che rispetta le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- a) il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario di cui al veicolo assicurato oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- b) il valore del nuovo veicolo sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;
- c) venga sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.

MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - veicoli usati o rifinanziati							
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					
24 mesi			- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional			
36 mesi					- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional	
48 mesi							- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG

PERDITA TOTALE SENZA RIACQUISTO FORD**MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO**

Determinazione del valore a nuovo	< = 6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - kasko completa NON abbinata al pacchetto Full o Best - veicoli usati o rifinanziati	Quattroruote professional						
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso.

A parziale deroga di quanto sopra, per le autovetture, qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, non si considera il degrado d'uso se l'evento (sinistro) si è verificato nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile.



COME VENGONO APPLICATI MINIMO E SCOPERTO IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Caso 1 - Veicolo oggetto di ribaltamento

- ✓ Veicolo assicurato di € 22.000
- ✓ Danno: € 4.000
- ✓ Scoperto: 25% (€ 4.000*25% = € 1.000)
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: € 3.000



Lo scoperto non viene applicato se il danno viene riparato nella rete di carrozzerie autorizzate della rete Ford, fermo l'importo minimo di danno.

Caso 2 - Veicolo uscito di strada

- ✓ Veicolo assicurato di € 12.000
- ✓ Danno: € 750
- ✓ Scoperto: 25% (€ 2.000*25% = € 500)
- ✓ Minimo di scoperto: € 800
- ✓ Importo da indennizzare all'Aderente/Assicurato: non previsto, perché l'importo minimo di scoperto è superiore all'ammontare del danno.

KASKO "LIGHT" COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (opzionale)

Articolo 1 - COSA ASSICURA

La Compagnia indennizza, fino al limite massimo di € 5.000 e ferma restando l'applicazione della franchigia prevista dal successivo articolo 2 "Scoperti in caso di sinistro", i danni materiali e diretti, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione:

- contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA);

- contro monopattini, velocipedi e pedoni, **limitatamente ai sinistri per i quali la responsabilità totale o parziale del conducente del veicolo assicurato sia stata accertata in un verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro.**

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura con indicazione del relativo valore, sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da terzi;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefon, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice.

I danni a veicolo, accessori ed audio-fono-visivi vengono indennizzati fino a concorrenza del limite massimo di € 5.000, da cui va sottratta la franchigia contrattuale prevista dal successivo articolo 2 “Scoperti in caso di sinistro”. L’indennizzo non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA CONTRATTUALE?

Caso 1 -Danno di importo inferiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e inferiore al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto

- ✓ Veicolo assicurato di € 10.000
- ✓ Danno: € 4.000
- ✓ Limite massimo di indennizzo: € 5.000
- ✓ Franchigia: € 400
- ✓ Scoperto: 0%
- ✓ Importo da indennizzare all’Assicurato: € 4.000 - € 400: € 3.600

Caso 2 -Danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e inferiore al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto

- ✓ Veicolo assicurato di € 16.500
- ✓ Danno: € 5.200
- ✓ Limite massimo di indennizzo: € 5.000
- ✓ Franchigia: € 400
- ✓ Scoperto: 0%
- ✓ Importo da indennizzare all’Aderente/Assicurato: € 5.200 - € 400: € 4.800

Caso 3 - Danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e superiore al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto

- ✓ Veicolo assicurato di € 11.000
- ✓ Danno: € 13.500
- ✓ Limite massimo di indennizzo: € 5.000
- ✓ Franchigia: € 400
- ✓ Scoperto: 0%
- ✓ Importo da indennizzare all’Aderente/Assicurato: pari al valore del veicolo, detratta la franchigia, lo sconto commerciale praticato, l’IVA per la parte fiscalmente non recuperabile e le spese riguardanti l’immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di “messa su strada”) ed eventuali servizi aggiuntivi sottoscritti dal cliente (es. tagliandi...), ma entro il limite massimo di indennizzo, cioè € 11.000 - € 400 = € 10.600, superiore al limite massimo: sarà liquidato l’importo pari al limite massimo, cioè € 5.000.



La franchigia non viene applicata se il danno viene riparato nella rete di carrozzerie autorizzate della rete Ford, fermo l’importo minimo di danno.

La Compagnia precisa che, nei casi 2. e 3. ed in forza del particolare meccanismo previsto per il calcolo del danno, la franchigia potrà essere progressivamente assorbita fino all’esaurimento del limite massimo di indennizzo.

La garanzia Kasko light non è prevista per i seguenti casi:

- i contratti di “secondo finanziamento” su medesimo veicolo già assicurato nel programma assicurativo Ford;
- i veicoli usati.

Articolo 2 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

La garanzia kasko light prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell’Aderente/Assicurato.

Questo importo non può essere inferiore al minimo non indennizzabile.

Lo scoperto e il minimo sono differenziati in base ai seguenti parametri:

- il tipo di danno (parziale o totale);
- la zona territoriale;
- in caso di danno totale il riacquisto di un nuovo veicolo Ford
- in caso di danno parziale la riparazione in rete/fuori rete carrozzerie convenzionate Ford.

Danno	Zona	Tipo di riparazione	Scoperto	Franchigia	Importo minimo di danno
Parziale	tutte le zone	In rete	0%	€ 0	€ 125
		Fuori rete	0%	€ 400	-

Per “Importo minimo di danno” si intende l’importo minimo sotto il quale non è previsto alcun indennizzo.

Danno	Zona	Tipo di riacquisto	Scoperto	Minimo
Totale	tutte le zone (esclusi Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG)	In rete	10%	-
		Fuori rete/no riacquisto	10%	-
	Aderenti/Assicurati residenti prov. BT e FG	In rete	20%	-
		Fuori rete/no riacquisto	20%	-

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore al 70% del valore del veicolo. A richiesta della Compagnia l'Aderente/Assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Compagnia stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Il valore commerciale è determinato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi, se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo.

Se “Quattroruote Professional” non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

A parziale deroga di quanto sopra, la durata del “valore a nuovo”, ossia del periodo in cui non si applica la svalutazione del veicolo, dipende dall'opzione di prodotto scelta dall'Aderente/Assicurato e indicata nel Modulo di Adesione.

Per i veicoli nuovi di prima immatricolazione, si applica quanto segue:

- **Prodotto Light:** la durata del “valore a nuovo” viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.
- **Prodotto Full e Best - veicoli di prima immatricolazione:** la durata del “valore a nuovo” viene calcolata sulla base della zona territoriale di residenza dell'Aderente/Assicurato (sede legale nel caso di ditte/società) e dell'opzione “Con e senza riacquisto Ford”, secondo le tabelle che seguono.

Per i veicoli usati, la durata del “valore a nuovo” viene prevista nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento relativo al veicolo assicurato.

Per i veicoli oggetto di rifinanziamento, viene riconosciuto il valore calcolato da Ford Credit Italia S.p.A. (cd. Valore Futuro Garantito), nel caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di erogazione del nuovo contratto di finanziamento.

PERDITA TOTALE CON RIACQUISTO FORD

Si applica, sulla base della tabella riportata, nel caso di riacquisto entro sei mesi dalla data di liquidazione del sinistro di nuovo veicolo Ford, che rispetta le condizioni di cui ai punti sotto elencati:

- il nuovo mezzo sia intestato al medesimo proprietario di cui al veicolo assicurato oppure ad un familiare convivente, come da stato di famiglia;
- il valore del nuovo veicolo sia pari o superiore a quello del veicolo assicurato;

- c) venga sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Ford Credit e venga stipulata una polizza assicurativa con il programma Ford di Allianz.

MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - veicoli usati o rifinanziati							
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					
24 mesi			- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional			
36 mesi					- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional	
48 mesi							- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	- pacchetto Best - kasko abbinata al pacchetto Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG

PERDITA TOTALE SENZA RIACQUISTO FORD

MESE ASSICURATIVO ACCADIMENTO DEL SINISTRO

Determinazione del valore a nuovo	< =6°	6° <= 12°	12° <= 24°	24° <= 25°	25° <= 36°	36° <= 37°	37° <= 48°	48° <= 49°
6 mesi (anche senza riacquisto)	- pacchetto Light, Full e Best - kasko completa NON abbinata al pacchetto Full o Best - veicoli usati o rifinanziati							
12 mesi		- pacchetto Full e Best - kasko abbinata al pacchetto Full o Best - Aderenti NON residenti prov. BT e FG	Quattroruote professional					

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso.

A parziale deroga di quanto sopra, per le autovetture, qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, non si considera il degrado d'uso se l'evento (sinistro) si è verificato nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'Aderente/Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile.

ESTENSIONE KASKO LIGHT - LITHIUM FORD BEV

Incluse nell'offerta "Lithium Ford BEV" per veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV).

In relazione agli eventi coperti dalla garanzia “Kasko light”, sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

Inoltre, in relazione agli eventi coperti dalla garanzia “Kasko light” e a parziale deroga del massimale previsto, sono compresi - **con il limite di € 15.000 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dal “Battery Pack” (pacco batterie).

Per maggior chiarezza si specifica che il massimale complessivo per tutti gli eventi coperti dalla garanzia è pari ad € 15.000.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE KASKO COMPLETA E KASKO LIGHT

Articolo 1 - DENUNCIA DI SINISTRO “KASKO COMPLETA e KASKO LIGHT” E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro, l’Aderente/Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde **800 893 411**, che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit oppure dall’Estero lo **02 32004549**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l’Aderente/Assicurato può dare avviso scritto alla Compagnia, **entro tre giorni dall’evento** o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), indicando il luogo, la data, l’ora e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

RIFERIMENTI UTILI

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD **800 893 411** oppure dall’Estero **02 32004549**
Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Sinistri Motor Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell’Aderente/Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- utilizzo del veicolo di forme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’Aderente/Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale;
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre, non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in fattura e non stabilmente incorporati nel veicolo.

GARANZIE AGGIUNTIVE (BEST)

Articolo 1 - GARANZIA BAGAGLIO (solo AUTOVETTURE)

La Compagnia rimborsa, sino ad un massimo di € 500 per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell’Aderente/Assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'Aderente/Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi telefonici (smartphone e simili), i tablet e personal computer, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 2 - AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

La Compagnia rimborsa, sino ad un **massimo di € 250** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 3 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponde all'Aderente/Assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 4 - RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

La Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300** per evento, le spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

Articolo 5 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE PER IL NUOVO VEICOLO A SEGUITO DI FURTO

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche, limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Articolo 6 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

La Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 500** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 7 - RIPRISTINO ANTIFURTO O NAVIGATORE SATELLITARE DA SINISTRO DA CIRCOLAZIONE

La Compagnia corrisponde - **con il limite massimo di € 700 per sinistro** - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per il ripristino - o se necessario per la sostituzione - dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resisi necessari a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso il ripristino consista nella riprogrammazione degli impianti assicurati.

L'Aderente/Assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

Articolo 8 - RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

La Compagnia corrisponde - **con il limite massimo di € 100 per sinistro** - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'Aderente/Assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni **in caso di rapina o furto totale del veicolo assicurato e del suo successivo ritrovamento.**

L'Aderente/Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, deve produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.

Articolo 9 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza:

- di dolo dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);

- di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Articolo 10 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve contattare, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), il servizio telefonico al numero verde 800 893 411, che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit oppure dall'Estero lo 02 32004549, fornendo informazioni circa il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

A tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

La documentazione necessaria e/o richiesta potrà essere inviata alla Compagnia via posta, mediante raccomandata A.R., all'ente che effettua la trattazione del sinistro:

RIFERIMENTI UTILI

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD 800 893 411 oppure dall'Estero 02 32004549

Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Sinistri Motor Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ADERENTE/ASSICURATO

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina

l'indennizzo che risulti dovuto all'Aderente/Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine la Compagnia comunica eventuali

circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se - in caso di garanzia "Rottura cristalli" - il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con la Compagnia.

IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (BEST)

Urto o collisione con animali

Articolo 1 - COSA ASSICURA

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'Aderente/Assicurato.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

Il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo è previsto fino ad € 3.000 e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimane a carico dell'Aderente/Assicurato lo scoperto di € 350, ridotto ad € 250 in caso l'Aderente/Assicurato si rivolga per le riparazioni alle officine autorizzate Ford.

Tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale previsto (le cifre relative alla colonna "danno" sono indicate a mero titolo di esempio, quelle indicate nelle colonne "massimale" e "scoperto" si riferiscono a quanto effettivamente previsto dal contratto).

Riparazioni **NON** effettuate presso un riparatore appartenente al circuito fiduciari Ford:

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
€	€	€	€
300	2.000	350	0
1.000	2.000	350	650
2.100	2.000	350	1.750

Riparazioni effettuate presso un riparatore appartenente al circuito fiduciari Ford:

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
Euro	Euro	Euro	Euro
300	3.000	250	50
1.000	3.000	250	750
3.100	3.000	250	2.850
4.000	3.000	250	3.000

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- urto o collisione con animali:
 - di proprietà dell'Aderente/Assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo;
 - di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'Aderente/Assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Aderente/Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con l'animale;
- dolo dell'Aderente/Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'Aderente/Assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE/ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare il fatto alla Compagnia e a richiedere e consegnare alla Compagnia stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente). In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, la Compagnia disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

Urto o collisioni con veicoli non identificati

(vedi art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni)

Articolo 1 - COSA ASSICURA

Per i danni a cose, la Compagnia riconoscerà un indennizzo che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni gravi** alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge, entro la quale

il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (art. 283 Codice delle Assicurazioni Private);

2. liquidazione entro il massimale di € 5.000 se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni non gravi** alla persona (l'art. 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo previsto, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Aderente/Assicurato o delle persone delle quali l'Aderente/Assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.
- Partecipazione del conducente a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali
- Circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere sentieri di campagna sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE/ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare il fatto alla Compagnia e a richiedere e consegnare alla Compagnia stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente). L'Aderente/Assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dalla Compagnia Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, la Compagnia disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

È tuttavia facoltà dell'Aderente/Assicurato, fermo il resto, richiedere che la Compagnia, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca - neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dalla Compagnia Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

ESTENSIONE IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE - LITHIUM FORD BEV

In relazione agli eventi assicurati dalla copertura "Urto o collisione con animali" contenuta nella garanzia "Imprevisti da circolazione", sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

ASSISTENZA - VEICOLO SOSTITUTIVO (BEST)

Le garanzie ed i servizi di assistenza sono prestati dalla Compagnia tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa ed adempimento di quanto previsto dall'art. 3 "Obblighi dell'Aderente/Assicurato".

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della copertura, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - COSA ASSICURA

La garanzia opera in caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto, atti vandalici/eventi naturali, kasko la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Aderente/Assicurato un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 c.c.:

- a. fino a un massimo di 3 giorni consecutivi se l'Aderente/Assicurato non acquista un altro veicolo Ford;
- b. fino alla consegna di altro veicolo Ford e comunque non oltre il 90° giorno consecutivo dal ritiro dell'autovettura in sostituzione se l'Aderente/Assicurato acquista un veicolo Ford di qualsiasi modello.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese collegate all'effettivo utilizzo dell'autovettura, quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie, sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

L'autovettura in sostituzione viene resa disponibile alle seguenti condizioni:

- di cilindrata equivalente al veicolo (comunque non superiore ai 2000 cc);
- a chilometraggio illimitato senza autista;
- coperta dalle garanzie assicurative: RCA e possibilità di seconda guida al momento della prenotazione (per 'seconda guida' si intende l'indicazione di un secondo possibile conducente autorizzato alla guida dell'autovettura sostitutiva, oltre all'Aderente/Assicurato);
- presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione (a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente) oppure presso la rete dei Concessionari convenzionati con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese.

Rimangono sempre a carico dell'Aderente/Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghettoni, ecc.

Articolo 3 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

L'Aderente/Assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire, copia della documentazione attestante l'effettiva esistenza degli eventi a seguito dei quali sono fornite le prestazioni di "Autovettura sostitutiva", in particolare:

- denuncia di furto o atti vandalici resa alla Pubblica Autorità e alla Compagnia entro 48 ore dalla richiesta della prestazione alla Centrale Operativa;
- verbale VVFF per il caso di incendio;
- eventuale verbale dell'Autorità o certificato di radiazione per il caso di sinistro kasko;
- copia della proposta di acquisto del nuovo veicolo rilasciata dal Concessionario e riportante il dettaglio del modello, degli optional richiesti e del costo del veicolo ordinato, non appena in possesso.

ASSISTENZA ALLA MOBILITA' - LITHIUM FORD BEV

Riservata alle autovetture esclusivamente ad alimentazione elettrica.

Le garanzie ed i servizi di assistenza sono prestati dalla Compagnia tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE - LITHIUM FORD BEV

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della copertura, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA LITHIUM - LITHIUM FORD BEV

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo assicurato ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Compagnia per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

A) LITHIUM HELP LINE - LITHIUM FORD BEV

Qualora l'Aderente/Assicurato necessiti di informazioni relative a tematiche inerenti i veicoli elettrici, come per esempio la ricerca di punti di ricarica nelle vicinanze, la visualizzazione dell'autonomia elettrica con la carica in corso, la pianificazione dell'itinerario ottimale per la migliore gestione della ricarica oppure di informazioni basilari sui veicoli elettrici, la loro ordinaria gestione (inclusa la ricarica), la risoluzione telefonica delle più comuni problematiche specifiche dei veicoli elettrici, la Centrale Operativa mette a disposizione un team di operatori esperti per rispondere alle specifiche richieste o per risolvere il problema, ove possibile, direttamente al telefono.

B) INTERVENTO SU STRADA - LITHIUM FORD BEV

Qualora, a seguito di:

- guasto meccanico o elettrico;
- batteria di avviamento scarica;
- rottura o foratura pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvede ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile idonea per intervenire su veicoli elettrici. Se l'intervento non fosse effettuabile sul posto, la Centrale Operativa organizza il trasporto del veicolo come previsto dalla copertura "Soccorso Stradale", di cui al successivo punto D).

La Società tiene a proprio carico il solo costo dell'intervento dell'officina mobile; restano a carico dell'Aderente/Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio e all'acquisto di pneumatici.

La Società rimborsa il costo di piccole spese tecniche, fino ad un importo massimo di € 50 per evento, per articoli come lampadine, fusibili, minuteria e kit di riparazione delle forature, utilizzati per riparare il veicolo sul posto, se il veicolo non ne sia già provvisto.

C) INTERVENTO SU STRADA PER ESAURIMENTO DELLA CARICA DEL BATTERY PACK - LITHIUM FORD BEV

Qualora, a seguito di esaurimento della carica del Battery Pack, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile e attrezzata per fornire la ricarica elettrica FAST erogabile in 30 minuti con il massimo di 5KWh, così da permettere di raggiungere autonomamente la più vicina stazione di ricarica disponibile. La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile e della energia ricaricata fino ad un massimo di cinque eventi per anno.

Se non fosse possibile effettuare la ricarica sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, secondo le modalità di erogazione previste dalla copertura "Soccorso Stradale", di cui al successivo punto D).

D) SOCCORSO STRADALE - LITHIUM FORD BEV

La presente garanzia opera quando:

1. non fosse possibile effettuare l'intervento sul posto come da copertura "Intervento su strada", di cui al precedente punto B), a seguito di:
 - guasto meccanico o elettrico;
 - batteria di avviamento scarica;
 - rottura o foratura pneumatici;
 - rottura del cristallo del parabrezza;
2. il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
 - incidente stradale;
 - malfunzionamento o blocco del software di gestione del veicolo dovuto anche ad azioni dolose di terzi tramite corruzione del software (attacchi cyber individuali), ad esclusione degli eventi che abbiano contemporaneamente coinvolto una pluralità di veicoli (attacchi cyber alla casa produttrice o altre pluralità di veicoli);
 - incendio, esplosione o scoppio;
 - atti vandalici;
 - eventi atmosferici (se non rientranti nell'articolo "Esclusioni");
 - chiavi bloccate nel veicolo, danneggiate, smarrite o rubate;
 - tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto totale.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso idoneo per intervenire sui veicoli elettrici per il relativo trasferimento, in accordo con l'Aderente/Assicurato, sino alla propria officina convenzionata o sino all'officina più vicina autorizzata dalla casa costruttrice, abilitate ad intervenire sui veicoli elettrici, tenendo a carico della Compagnia i relativi costi.

In caso di immobilizzo del veicolo a seguito di esaurimento della carica del Battery Pack, qualora non sia stato possibile effettuare la ricarica sul posto come previsto dalla copertura "Intervento su strada per esaurimento del Battery Pack", di cui al punto C), la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, lasciando scegliere all'Aderente/Assicurato tra tipologia di ricarica FAST o normale. La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di cinque eventi per anno; sono a carico dell'Aderente/Assicurato i costi relativi alla ricarica.

Ove l'Aderente/Assicurato desideri il trasferimento del veicolo presso una destinazione diversa da quella proposta, la Centrale Operativa organizza l'erogazione della prestazione, compatibilmente con i tempi e la tipologia dell'intervento richiesto, sostenendo i relativi costi con una percorrenza massima di 100 Km, andata e ritorno, dal luogo del fermo. Ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Aderente/Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il soccorritore al momento dell'erogazione della prestazione.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Aderente/Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con la Compagnia al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Aderente/Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Aderente/Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale e delle spese documentate e sostenute in proprio entro 24 ore dall'evento per l'acquisto di pasti (bar, caffetteria, ristorante) con il limite di € 70 per persona, in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

In aggiunta, in questo caso, i massimali economici delle altre garanzie previste dalla sezione A - Assistenza alla mobilità si intendono quadruplicati.

E) RECUPERO ECCEZIONALE - RIMESSA IN CARREGGIATA - LITHIUM FORD BEV

Qualora, in caso di incidente oppure in seguito a ritrovamento dopo furto, il veicolo si trovi fuori dalla sede stradale e si renda necessario l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali (quali gru, pattini, carrelli, ecc.) per riportare il veicolo in carreggiata e procedere con il trasferimento, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di € 1.500 per evento**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.

Sono a carico dell'Aderente/Assicurato le spese per il recupero eccezionale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

F) TAXI - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora:

- l'Aderente/Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il trasferimento del proprio veicolo sino all'officina;
- il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure l'officina non sia aperta al momento della consegna del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- l'Aderente/Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi presso l'albergo messo a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Aderente/Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Aderente/Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

La garanzia opera anche a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Aderente/Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al **massimale complessivo di € 80 per evento**.

G) SPESE DI SOGGIORNO - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo non sia riparabile in giornata**.

La Centrale Operativa, in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 notti**, con il limite **massimo di € 80 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione**.

H) VEICOLO SOSTITUTIVO - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento secondo quanto normato nella copertura "Soccorso stradale", di cui al punto D), la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata. La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Aderente/Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata e in base alla sua disponibilità un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque **non superiore alla "Categoria Compact"** e, laddove disponibile, ad alimentazione elettrica o ibrida.

Il veicolo sostitutivo viene assegnato fino al termine delle riparazioni e **fino ad un massimo di sette giorni consecutivi**; qualora il veicolo sia stato trainato ad un'officina convenzionata con la Compagnia, tale massimale si intende **elevato a dieci giorni consecutivi**.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo. **Il deposito cauzionale, le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le franchigie e le spese vive quali carburante, ricariche elettriche, pedaggi autostradali e accessi ad aree a pagamento sono a carico dell'Aderente/Assicurato.**

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il **massimale di € 70 al giorno**.

In alternativa, in accordo con l'Aderente/Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 300,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Società, qualora disponibili.

Per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione, l'Aderente/Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente/Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

I) RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente del veicolo assicurato e gli eventuali trasportati a titolo gratuito.

La Centrale Operativa organizza il rientro del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del **massimale di € 550 per evento**.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con il mezzo più appropriato; se in aereo, in classe economica; se in treno, in prima classe; se con auto a noleggio, così come previsto dalla precedente copertura "Veicolo sostitutivo", di cui al punto H), ma per un periodo massimo di due giorni consecutivi.

J) RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il **veicolo sia stato riparato e abbia richiesto riparazioni con un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Aderente/Assicurato un **biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica** di sola andata per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Inoltre, per recarsi a ritirare il veicolo, l'Aderente/Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

K) TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il **veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa organizza tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina al luogo di residenza dell'Aderente/Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore, fino ad un **importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro**. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Ove l'Aderente/Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa, **ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Aderente/Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il trasportatore al momento dell'erogazione della prestazione**.

L) ABBANDONO LEGALE, SPESE DI CUSTODIA E DEMOLIZIONE - LITHIUM FORD BEV

A seguito di trasferimento erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il **veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera** e non sia stato possibile erogare la prestazione "Trasporto/Rimpatrio del veicolo", di cui al punto K), in quanto il **valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è risultato essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto/rimpatrio**.

La Centrale Operativa organizza in accordo con l'Aderente/Assicurato, l'**abbandono legale** del veicolo sul posto, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione, compresi i costi di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e la demolizione.

M) INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO - LITHIUM FORD BEV

Quando l'Aderente/Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Aderente/Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio**.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

N) MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE - LITHIUM FORD BEV

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Aderente/Assicurato necessita di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Aderente/Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

NORME COMUNI ALLA GARANZIA ASSISTENZA - VEICOLO SOSTITUTIVO E ASSISTENZA ALLA MOBILITA'

Articolo 1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Aderente/Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

- › Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- › La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- › La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Aderente/Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- › Nei casi in cui l'Aderente/Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- › In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- › La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- › La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Aderente/Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Aderente/Assicurato.

Articolo 3 - DENUNCIA DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Aderente/Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde **800 893411**
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) **+39 02 32004549**

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, **se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa**, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Inoltre, l'Aderente/Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI - VEICOLI COMMERCIALI FULL

Articolo 1 - FURTO MERCI E ATTREZZATURE

La Compagnia assicura, sino ad un massimo di € 5.000 per evento e per anno, il furto delle merci e delle attrezzature trasportate nel veicolo assicurato in conseguenza di furto totale e parziale del veicolo stesso.

In caso di danno parziale il limite massimo all'indennizzo è ridotto del 50% (massimo di € 2.500 per evento e per anno).

La garanzia è operante a condizione che:

- il trasporto sia effettuato con veicoli di proprietà dell'Aderente/Assicurato e condotti dall'Aderente/Assicurato stesso o dai suoi dipendenti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l'intera durata del trasporto, comprese eventuali soste e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli;
- il veicolo lasciato incustodito dal conducente sia chiuso a chiave e questa sia custodita dal conducente, i cristalli del veicolo siano completamente chiusi e il furto sia commesso mediante rottura, scasso o effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- sia stata presentata regolare denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 1 delle Norme Comuni delle garanzie Incendio e Furto;
- non sia presente altra assicurazione per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente copertura. L'Aderente/Assicurato deve comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione, per le merci trasportate, di documento valido a certificare la natura e la quantità dei beni trasportati (Documento di Trasporto, Lettera di Vettura Internazionale o Bolla di Accompagnamento) e, per le attrezzature, di fattura d'acquisto.

Esclusioni

La garanzia non è operante per le merci intese come:

- a) valori e preziosi;
- b) merci già danneggiate;
- c) infiammabili o esplodenti;
- d) carburanti per trazione e per riscaldamento;
- e) animali vivi;
- f) prodotti farmaceutici;
- g) tabacchi;
- h) sangue ed emoderivati;
- i) merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
- j) merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale.

La garanzia inoltre non è operante in caso di:

- dolo e colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita del veicolo;
- veicoli con coperture rimovibili (teloni).

Articolo 2 - GARANZIA DANNI INDIRETTI DA INUTILIZZO

A condizione che le garanzie siano state sottoscritte nel Modulo di Adesione, a seguito di danno totale dovuto a Incendio, Furto, Atti Vandalici/Eventi Naturali o Kasko, non sia disponibile, presso una stazione di noleggio o presso un concessionario convenzionato con la Centrale Operativa di AWP Service Italia, un veicolo sostitutivo con le caratteristiche previste dalla **sezione B** di cui sotto **“Assistenza - Veicolo sostitutivo Veicoli commerciali”**, la Compagnia indennizza un importo giornaliero pari a **€ 50, per un periodo:**

- che decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene presentata la denuncia, **fino alla consegna del nuovo veicolo** - e comunque **non superiore a 10 giorni** - in caso di riacquisto di veicolo Ford;
- che decorre delle ore 24:00 del giorno in cui viene presentata la denuncia e **non superiore a 3 giorni**, in caso l'Aderente/Assicurato non riacquisti un veicolo Ford.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'Aderente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);

ed inoltre in caso di:

- danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 - DENUNCIA DI SINISTRO

L'Aderente/Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile) e fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 5 - RINVIO ALLE NORME CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti “garanzie aggiuntive autovetture” si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Norme generali e dalle Norme comuni in quanto applicabili.

ASSISTENZA - VEICOLO SOSTITUTIVO VEICOLI COMMERCIALI - **VEICOLI COMMERCIALI FULL**

Le garanzie ed i servizi di assistenza sono prestati dalla Compagnia tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della copertura, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - COSA ASSICURA

In caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto, atti vandalici/eventi naturali, kasko, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Aderente/Assicurato, in base alla disponibilità presso le stazioni di noleggio convenzionate, un autocarro sostitutivo di peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a quelle del veicolo colpito da danno totale e, in ogni caso, non superiore a 35 quintali.

- a. fino a un massimo di **3 giorni consecutivi** se l'Aderente/Assicurato non acquista un altro veicolo Ford;
- b. **fino alla consegna di altro veicolo Ford e comunque non oltre il 90° giorno consecutivo** dal ritiro dell'autocarro in sostituzione se l'Aderente/Assicurato acquista un veicolo Ford di qualsiasi modello.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese collegate all'effettivo utilizzo dell'autocarro, quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie, sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

L'autocarro in sostituzione viene reso disponibile alle seguenti condizioni:

- di peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a quello del veicolo colpito da danno totale (comunque non superiore a 35 quintali);
- a chilometraggio illimitato senza autista;
- coperto dalle garanzie assicurative: RCA e possibilità di seconda guida al momento della prenotazione (per 'seconda guida' si intende l'indicazione di un secondo possibile conducente autorizzato alla guida dell'autocarro sostitutivo, oltre all'Aderente/Assicurato);

- presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione (a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente) oppure presso la rete dei Concessionari convenzionati con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese.

Rimangono sempre a carico dell'Aderente/Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghettoni, ecc.

L'Aderente/Assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire copia della documentazione attestante l'effettiva esistenza degli eventi a seguito dei quali sono fornite le prestazioni di "Veicolo sostitutivo", in particolare:

- denuncia di furto resa alla Pubblica Autorità e alla Compagnia entro 48 ore dalla richiesta della prestazione alla Centrale Operativa;
- verbale VVFF per il caso di incendio;
- eventuale verbale dell'Autorità o certificato di radiazione per il caso di sinistro Kasko;
- copia della proposta di acquisto del nuovo veicolo rilasciata dal Concessionario e riportante il dettaglio del modello, degli optional richiesti e del costo del veicolo ordinato, non appena in possesso.

In caso di indisponibilità, presso le stazioni di noleggio convenzionate, di un autocarro sostitutivo, la Centrale Operativa si riserva la facoltà di proporre all'Aderente/Assicurato, in alternativa e in base alla disponibilità presso le stazioni di noleggio convenzionate, un'autovettura con caratteristiche idonee ad un utilizzo promiscuo (a titolo esplicativo e non esaustivo: può essere resa disponibile un'autovettura SUV o Station Wagon) di cilindrata non superiore a 2.000 c.c.

L'autovettura sostitutiva è resa disponibile per gli stessi periodi ed alle stesse condizioni sopra indicati per l'autocarro sostitutivo.

Anche ove l'autovettura sostitutiva non fosse disponibile o qualora l'Aderente/Assicurato non accettasse di avvalersi dell'autovettura sostitutiva proposta in alternativa all'autocarro, la Centrale Operativa fornirà all'Aderente/Assicurato le indicazioni necessarie ai fini dell'attivazione della garanzia prevista dall'articolo 2 della sezione "Veicoli commerciali - Garanzie Aggiuntive", riferita alla garanzia "Danni indiretti da inutilizzo".

Avvertenza: le coperture "Veicolo sostitutivo" e "Danni indiretti da inutilizzo" sono prestate in modo alternativo e l'attivazione di una delle esclude automaticamente l'attivazione dell'altra. L'Aderente/Assicurato non potrà pertanto beneficiare delle prestazioni sopra menzionate contestualmente.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Aderente/Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;

- q) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- r) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- s) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- t) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

- › Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- › La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- › La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Aderente/Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- › Nei casi in cui l'Aderente/Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- › In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- › La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- › La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. **Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Aderente/Assicurato.**

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Aderente/Assicurato.

Articolo 5 - DENUNCIA DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Aderente/Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** **800 893411**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 32004549**

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Inoltre, l'Aderente/Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

VEICOLI COMMERCIALI BEST

Il pacchetto "Veicoli Commerciali Best" è composto dalle seguenti garanzie:

- ✓ Garanzie aggiuntive, di cui al Prodotto Best;
- ✓ Garanzie aggiuntive veicoli commerciali, di cui al Prodotto Full;
- ✓ Assistenza veicolo sostitutivo veicoli commerciali, di cui al Pacchetto Veicoli Commerciali Full;
- ✓ Infortuni del conducente, sotto riportata.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata, **entro il limite del capitale assicurato di € 50.000**, per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente, subito dal conducente stesso in occasione della guida del veicolo assicurato sia durante la sua

circolazione, comprese le fasi di salita e discesa dal veicolo, sia - in caso di fermata - durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia e/o la messa in sicurezza del veicolo stesso.

Sono compresi gli infortuni:

- sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Aderente/Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- conseguenti all'inspirazione di gas o vapori;
- determinati dall'annegamento a seguito di incidente;
- derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.
- dovuti all'effetto di scariche elettriche (kasko) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.

Articolo 2 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida sempreché:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'Aderente/Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, compreso il caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Aderente/Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'Aderente/Assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta della Compagnia, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'Aderente/Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, la Compagnia deve esserne immediatamente informata.

L'Aderente/Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici della Compagnia, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'Aderente/Assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

Articolo 7 - PRESTAZIONI PER IL CASO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Aderente/Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 8 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Aderente/Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Aderente/Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- L'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'Aderente/Assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Aderente/Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omero con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	

amputazione di un piede	40
amputazione di ambedue i piedi	100
amputazione di un alluce	5
amputazione di un altro dito del piede	1
amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35
anchilosi del ginocchio in estensione	25
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto- astragalica	15
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15
perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
stenosi nasale assoluta monolaterale	4
stenosi nasale assoluta bilaterale	10
esiti di frattura scomposta di una costa	1
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12
- una vertebra dorsale	5
- 12° dorsale	10
- una vertebra lombare	10
esiti di frattura di un metamero sacrale	3
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2
perdita anatomica di un rene	15
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

In particolare, i dati suddetti sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi da Lei acquistati contestualmente all'acquisto dell'autovettura da FORD Italia tramite i propri Concessionari ed alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Tali soggetti, pertanto, conoscono e trattano necessariamente i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.

Allianz S.p.A. (di seguito anche "Società") deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I Suoi dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è:

- Allianz S.p.A. con sede legale in Milano, P.za Tre Torri, 3, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito internet www.allianz.it, utilizzando l'apposito modulo

che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

- Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri, 3 - Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto;

presso la quale unità sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo.allianz@allianz.it

1.a) Dati registrati da terzi a cui Allianz ha accesso per i contratti con installazione del dispositivo satellitare o di altro dispositivo atto alla localizzazione del veicolo

La informiamo inoltre in particolare che, per i prodotti con impianto satellitare o con altro dispositivo atto alla localizzazione del veicolo i dati sul monitoraggio del veicolo rilevati e conservati in memoria dal dispositivo sono utilizzati da Allianz S.p.A., che sotto questo aspetto opera come titolare autonomo, per trattamenti connessi all'attività assicurativa ed in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe.

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati anagrafici,
- **dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali Allianz S.p.A. ha accesso e che utilizza **per la sola gestione delle garanzie con installazione del dispositivo satellitare o di altro dispositivo atto alla localizzazione del veicolo:**

- i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata - urbana extraurbana e autostrada - il momento di percorrenza - orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo;
- velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti;
- lo stile di guida;
- superamento di soglie preimpostate,
- la direzione di marcia,
- report relativo ad un evento, con indicazione di data e orario della rilevazione.

Inoltre, in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo satellitare, Allianz S.p.A. ha diritto di conoscere e di entrare in possesso di tutti i dati in tal senso registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive al momento (= ora) della segnalazione dell'impatto rilevato, o a quello contenuto nella relativa denuncia, o richiesta danni.

Per i casi di furto, rapina o sinistro collegato ad eventi atmosferici, Allianz S.p.A. può conoscere la geolocalizzazione in ordine alle percorrenze del veicolo dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dati antecedente l'evento.

3. Finalità del trattamento

In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall'Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- a. **dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo**, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe;
- b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c. **adempiere alla normativa** vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento al **terrorismo**, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.
- d. I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo capitolo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a) Altre finalità

- a. Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l'erogazione dei servizi ad essa strumentali, laddove previsti, (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic-Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE.
- b. Valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative.

3.b) Base giuridica del Trattamento

Tenuto conto che Allianz ha previsto di chiederle il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione del contratto o per l'eventuale instaurazione del rapporto assicurativo. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

3.c) Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

Premesso che il **consenso** al trattamento dei Suoi dati è **facoltativo**, preme precisarLe che, **in caso di Suo rifiuto**, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l'erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, questionari sanitari e anamnestici ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

4. Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi promozionali

Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali **non sensibili** saranno utilizzati per:

- a. realizzare **ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi** ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i **Suoi veri bisogni, opinioni ed esigenze**; ciò tramite un'*attività di profilazione individuale o aggregata per l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l'elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfazione rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate.*
- b. **comunicarLe novità ed opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.**

Solo in caso di Suo consenso, potremo procedere, nell'ambito del processo di **profilazione** del cliente, con **modalità automatizzate all'analisi dei dati** relativi ai Suoi interessi e delle Sue necessità al fine esclusivo di offrirle prodotti, servizi, **vantaggi** e **sconti** coerenti col Suo profilo, le Sue necessità e adeguati ai Suoi effettivi bisogni.

Partecipazione di soggetti terzi.

Tali attività potranno essere realizzate dalla nostra Società e dai suoi agenti, intermediari e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate e potranno riguardare Allianz S.p.A., le Società del Gruppo Allianz S.p.A. e le Società del Gruppo Allianz SE e Società terze partner di Allianz S.p.A., nonché soggetti del settore assicurativo/finanziario/commerciale con i quali l'Agente intrattiene o tratterà rapporti di reciproca collaborazione.

Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi commerciali.

Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la Sua scelta precisandoLe che il **Suo consenso è del tutto facoltativo** ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.

Il presente consenso promo-commerciale **può essere revocato liberamente**, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso resterà efficace.

5. Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, per i suddetti scopi di marketing, anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, iPad, applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (**APP**) o di altre tecniche di **comunicazione a distanza**, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

6. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati

- a. Per taluni servizi, utilizziamo **soggetti di nostra fiducia** che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono **nostri diretti collaboratori** e svolgono la funzione del **"responsabile"** o di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti **"titolari"** del trattamento.
- b. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, concessionari di autoveicoli, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, installatori dell'impianto satellitare, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
- c. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

6.a) Possibili ulteriori destinatari dei dati personali

Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), FORD Italia, Concessionari di autoveicoli appartenenti alla rete distributiva di FORD Italia, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

7. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. - Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.zza Tre Torri 3, - Milano, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

8. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.

Lei potrà:

- a. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
- b. revocare il Suo consenso in ogni momento;
- c. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
- d. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;

- e. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze; per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
- f. conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- g. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
- h. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
- i. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

8.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, **il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.**

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso, Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:

- ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri 3 -Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it